

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 2.

“Promozione della diffusione dell’impegno civico e politico nei cittadini campani”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania, in armonia con l’articolo 8 dello Statuto, assume quale obiettivo prioritario la promozione della diffusione dell’impegno civico e politico dei cittadini campani con le seguenti finalità:

- a) contribuire con strumenti di democrazia partecipativa a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni;
- b) stimolare la sensibilità politica, attraverso la partecipazione attiva dei giovani, per favorire la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
- c) contribuire ad una maggiore coesione sociale attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico e delle competenze diffuse nella società;
- d) favorire e diffondere le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
- e) valorizzare le migliori esperienze di partecipazione promuovendone la conoscenza e la diffusione.

Art. 2

(Destinatari dell’intervento)

1. Sono soggetti destinatari degli interventi previsti dalla presente legge gli istituti scolastici, di primo e secondo grado, ed universitari, singoli o associati, anche in collaborazione con il Forum regionale dei giovani ed altri enti pubblici o privati individuati dalla Giunta regionale.
2. I soggetti di cui al comma 1, con deliberazione dei rispettivi organi collegiali, possono chiedere alla Giunta regionale il sostegno a proposte, destinate ai giovani, di processi partecipativi, aventi ad oggetto la promozione di laboratori di cittadinanza attiva, incontri e, in generale, attività mirate a realizzare e diffondere tra le nuove generazioni la cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva.
3. Gli istituti scolastici possono presentare le domande di sostegno nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno per i processi partecipativi che hanno inizio con il successivo anno scolastico e che, di norma, si svolgono durante l’anno scolastico di riferimento. Limitatamente all’anno scolastico 2023/2024 le proposte possono essere presentate entro il 30 giugno 2023.
4. La Giunta regionale, riserva annualmente, sulla base del numero e della qualità delle domande presentate, una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti presentati dagli istituti scolastici.

5. Gli istituti universitari possono presentare i loro progetti durante l'intero arco dell'anno e il finanziamento dei progetti da essi presentati non rientra nella quota riservata agli istituti scolastici.
6. I soggetti di cui al comma 1, con deliberazione dei rispettivi organi collegiali, possono chiedere, nel corso dell'anno, al Consiglio regionale di partecipare alle adunanze consiliari e delle singole commissioni consiliari.

Art. 3

(Istituzione della Settimana per la promozione dell'impegno civico e politico)

1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui alla presente legge, istituisce la "Settimana per la promozione dell'impegno civico e politico", quale momento di valorizzazione e di riconoscimento delle attività di soggetti, enti, associazioni, cooperative e di ogni altro organismo che opera attivamente per gli scopi enunciati all'articolo 1.
2. In occasione della Settimana di cui al comma 1, sono organizzati, con il patrocinio morale del Consiglio regionale, iniziative, incontri, discussioni, momenti di riflessione, anche in relazione ai progetti svolti, nonché laboratori di cittadinanza attiva destinati ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 anche avvalendosi della collaborazione del Forum regionale dei giovani e di altri enti pubblici o privati che la Giunta regionale ha facoltà di individuare.
3. In occasione dell'evento, il Consiglio regionale può far coincidere una sessione del progetto "Ragazzi in Aula", che prevede la partecipazione di docenti e studenti degli istituti scolastici di primo e secondo grado della regione Campania, con la presenza del Presidente del Consiglio e dei consiglieri regionali e la simulazione di una seduta consiliare con l'approvazione di una proposta di legge redatta dagli stessi studenti.
4. La Settimana di cui al comma 1 si svolge nel periodo dal 2 maggio all'8 maggio di ciascun anno.
5. Per ciascuna annualità, con delibera della Giunta regionale, è approvato il programma delle attività della Settimana con l'individuazione degli istituti scolastici, delle associazioni e degli enti prescelti.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stabilita in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20 (Fondi di riserva), Programma 03, Titolo 1, ed incremento della medesima somma, sulla Missione 6 Programma 2, Titolo 1, sul bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2023-2025, con la seguente assegnazione:
 - a) euro 25.000,00 per le iniziative previste all'articolo 2;
 - b) euro 25.000,00 per le iniziative previste all'articolo 3.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Carmine Mocerino, Gennaro Oliviero, Mario Casillo, Andrea Volpe, Vittoria Lettieri, Corrado Matera, Francesco Iovino, Felice Di Maiolo e Carmela Fiola.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 15 settembre 2022 con il n. 258 del registro generale ed assegnata per l'esame dapprima alla I Commissione Consiliare Permanente (Affari istituzionali - Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione) e successivamente alla VI Commissione Consiliare Permanente (Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 aprile 2023.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6: "Statuto della Regione Campania".

Articolo 8: "Obiettivi".

"1. La Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire:

- a) la lotta contro la pena di morte, la tortura fisica e psichica, il terrorismo, la riduzione in schiavitù e ogni forma di tratta degli esseri umani;
- b) l'accrescimento per ogni persona delle opportunità e delle garanzie di libertà nella elaborazione del proprio progetto di vita in contesti liberamente scelti;
- c) la cultura della legalità e il contrasto alla criminalità; il diritto di ogni persona alla propria integrità fisica e psichica, alla propria sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute ed internate;
- d) la tutela del principio secondo cui il patrimonio genetico di ogni individuo è bene indisponibile e la tutela della vita umana nel rispetto delle leggi dello Stato;
- e) il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio ed alle unioni familiari, nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 3, 29 e 30 della Costituzione orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
- f) il diritto all'informazione e all'accesso alle procedure di adozione e alle tecniche di procreazione assistita, senza discriminazioni, nel rispetto delle leggi statali;
- g) la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica; la tutela ed il sostegno dei luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze scientifiche e tecnologiche; l'interazione tra saperi; la realizzazione ed il potenziamento delle reti di eccellenza e l'incremento della cooperazione scientifica internazionale;
- h) il riconoscimento e la valorizzazione delle attività associative svolte in ambito sociale, culturale, economico e politico;
- i) la tutela della maternità e il diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il

loro benessere;

- l) la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;
- m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché di quelle relative ai dialetti locali;
- n) l'adozione di politiche tese a valorizzare la qualità ed il merito di ciascun individuo;
- o) la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali nonché il godimento dei diritti politici e sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli apolidi, ivi compreso il diritto di voto, per quanto compatibile con la Costituzione;
- p) l'attuazione di politiche tese a garantire un livello elevato di tutela della salute fondate sulla prevenzione e su un qualificato sistema sanitario regionale basato, innanzitutto, su una qualificata sanità pubblica;
- q) l'adozione di sistemi di garanzia della sicurezza alimentare e degli interessi dei consumatori;
- r) la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche e produttive di ogni area del territorio regionale ed il superamento delle disuguaglianze sociali derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione in modo da garantire la piena occupazione;
- s) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e del patrimonio rurale; la tutela degli ecosistemi e della biodiversità; la difesa della vita delle piante e il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali come previsti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria;
- t) l'accesso ai beni pubblici necessari al godimento dei diritti di cittadinanza;
- u) il riconoscimento dell'acqua, dell'aria e del vento come beni comuni dell'umanità di valore universale indirizzandone l'utilizzo all'interesse pubblico;
- v) la pratica delle attività sportive.”.

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 3.

“Disposizioni per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana street art, writing e muralismo”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce, sostiene e valorizza la creatività urbana, quale complesso di forme espressive che, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, contribuiscono a riqualificare e a rigenerare, anche in chiave culturale e sociale, luoghi e beni urbani, con particolare riferimento alle aree periurbane e agli spazi periferici.
2. La Regione, con la presente legge, riafferma l’impegno contro il vandalismo, le volgarità, le oscenità ed ogni forma di criminalità e i suoi segni esposti e censura scritte, disegni ed altri contenuti visivi, nei modi e nella sostanza, a ciò connessi.
3. La presente legge detta disposizioni finalizzate a favorire:
 - a) la conoscenza del fenomeno mediante ricognizioni e divulgazioni scientificamente approntate;
 - b) il sostegno alla localizzazione e produzione di interventi creativi in città, anche attraverso formule di partecipazione e socializzazione delle singole comunità locali;
 - c) la valorizzazione del patrimonio creativo urbano esistente e futuro attraverso la promozione programmatica a favore dei cittadini, degli esercenti e dei turisti.

Art. 2

(Definizione)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si definiscono interventi di creatività urbana segni, forme, tecniche e materiali relativi alle culture visive della street art, del writing e del muralismo, realizzati su beni e spazi autorizzati, di proprietà pubblica o privata, ricadenti nei contesti urbani o extraurbani, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), ove gli interventi riguardino beni culturali e paesaggistici.

Art. 3

(Conoscenza, sostegno e valorizzazione della creatività urbana)

1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 3, concede ai Comuni, comprese per la città di Napoli le sue municipalità, nonché ad altri enti o istituti pubblici e privati di tipo culturale e alle persone giuridiche di cui al Libro primo, Titolo II, del Codice civile, contributi finalizzati ai processi di conoscenza, sostegno e valorizzazione della creatività urbana.

2. La Regione adotta, in conformità ai criteri e alle modalità definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), con cadenza annuale, un apposito avviso che contiene ed esplicita gli indirizzi di spesa sui tre assi:

- a) conoscenza: programmazione di azioni di ricognizione, schedatura e catalogazione degli interventi presenti sugli ambiti territoriali campani e azioni di divulgazione attraverso talk, convegni, seminari, conferenze e pubblicazione degli atti quale contributo per la conoscenza del fenomeno;
- b) sostegno: programmazione di azioni di localizzazione delle superfici disponibili per nuovi interventi con relativi procedimenti autorizzativi e azioni di progettazione, partecipazione e produzione degli interventi e socializzazione attiva dei processi e dei risultati con le comunità residenti;
- c) valorizzazione: programmazione di azioni di promozione, mediante mezzi di comunicazione, del patrimonio creativo urbano esistente e futuro anche presso eventi, fiere, canali e circuiti di comunicazione e azioni di incentivo alla fruizione degli interventi sui territori con possibili ricadute di consapevolezza artistico-culturale per i cittadini e implementazione dei consumi presso gli esercenti locali e migliore attrattività per turisti, avventori, appassionati.

Art. 4

(Conoscenza della creatività urbana)

1. I processi di sostegno e valorizzazione della creatività urbana, nelle sue componenti, materiali e immateriali, sono basati su un'adeguata, corretta e scientificamente valida conoscenza del fenomeno con azioni di ricognizione, schedatura e catalogazione degli interventi presenti sugli ambiti territoriali campani, distinti per aree comunali o sovra comunali.
2. Ai fini della presente legge, si intende, con riferimento agli interventi:
 - a) per ricognizione, la ricerca e la selezione su campo;
 - b) per schedatura, la descrizione e la classificazione;
 - c) per catalogazione, il censimento e la documentazione.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, è promosso il dialogo con i singoli enti comunali campani, nonché la collaborazione con enti o istituti culturali.
4. Le attività divulgative, quali talk, convegni, seminari, conferenze e relativa pubblicazione e distribuzione degli atti, contribuiscono alla conoscenza del fenomeno.

Art. 5

(Sostegno alla creatività urbana)

1. Per sostenere la creatività urbana, i Comuni individuano, selezionano e localizzano le superfici, quali muri, facciate edilizie e altri supporti e, se trattasi di proprietà private, informano i soggetti proprietari per acquisire le eventuali disponibilità.
2. Una apposita sezione del portale web istituzionale della Regione Campania è riservata all'albo contenente l'elenco delle superfici pubbliche da destinare alla creatività urbana, che ciascun Comune redige e aggiorna periodicamente anche in base alle disponibilità acquisite presso i privati proprietari delle superfici. I Comuni trasmettono gli elenchi alla Regione.
3. Il sostegno alla creatività urbana avviene attraverso l'erogazione di contributi finanziari, previo avviso pubblico della Regione Campania, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, specificamente per la produzione di interventi creativi urbani.
4. Si intendono interventi creativi urbani, singoli o plurimi, le espressioni di street art, writing e muralismo, come previste all'articolo 2.

5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, in risposta agli avvisi pubblici di cui all'articolo 3, comma 2, possono richiedere finanziamenti per azioni di progettazione, partecipazione e produzione degli interventi, in compartecipazione finanziaria o economico-strumentale con enti pubblici, organizzazioni no profit e aziende profit in qualità di sponsor o mecenati.

6. Per azioni di progettazione, partecipazione e produzione degli interventi di creatività urbana si intendono le attività che coinvolgono nell'ideazione le comunità residenti nei territori di intervento, socializzando i processi e condividendo i risultati.

Art. 6

(Valorizzazione della creatività urbana)

1. La valorizzazione della creatività urbana si realizza sull'insieme degli interventi esistenti, progressivamente implementato di produzioni autonome o compartecipate dalla Regione.
2. L'insieme degli interventi che costituiscono il patrimonio creativo urbano della Regione è catalogato ai sensi dell'articolo 3 comma 2, lettera a) e dell'articolo 4, commi 1 e 2.
3. La valorizzazione del patrimonio creativo urbano avviene con azioni di promozione quali presentazioni mediante mezzi di comunicazione in forma di foto, di video, di narrazione presso eventi, fiere, canali, circuiti e con azioni di incentivo alla fruizione come la creazione di mappe, di app, di guide, di tour.
4. Le azioni di promozione mediante mezzi di comunicazione e di incentivo alla fruizione di cui al comma 3 risultano più efficaci se sono inseriti in un percorso di consapevolezza artistica e culturale dei cittadini, di implementazione dei consumi presso gli esercenti operanti nei luoghi degli interventi e di maggiore attrattività per turisti, avventori e appassionati, in relazione al patrimonio creativo urbano.

Art. 7

(Premio Creatività urbana)

1. È istituito il premio regionale "Creatività urbana" attribuito annualmente:
 - a) al migliore progetto di ricerca sulla creatività urbana presentato dalle università;
 - b) alle migliori opere o progetti artistici di creatività urbana realizzati nel territorio regionale.
2. Nel regolamento di cui all'articolo 8 sono definite le modalità di candidatura, selezione e assegnazione del premio regionale "Creatività urbana".

Art. 8

(Regolamento regionale per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana. Laboratorio regionale per la modellizzazione di regolamenti, disciplinari e patti civici comunali)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia, adotta il regolamento regionale per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana, che definisce:
 - a) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6;
 - b) le modalità di svolgimento del concorso annuale relativo al premio di cui all'articolo 7;
 - c) ogni altra disposizione attuativa della presente legge.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce altresì le linee guida per i Comuni che adottano propri regolamenti di disciplina della creatività urbana.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a complessivi euro 200.000,00 (duecentomila/00), per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20 (Fondi di riserva), Programma 03, Titolo 1, ed incremento della medesima somma, sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione del beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1, sul bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2023-2025, con la seguente assegnazione:

- a) euro 40.000,00 per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025 per i "contributi per azioni di conoscenza della creatività urbana" di cui all'articolo 4;
- b) euro 90.000,00 per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025 per i "contributi per azioni di sostegno alla creatività urbana" di cui all'articolo 5;
- c) euro 40.000,00 per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025 per i "contributi per azioni di valorizzazione della creatività urbana" di cui all'articolo 6;
- d) euro 15.000,00 per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025 per il "Premio creatività urbana" di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a);
- e) euro 15.000,00 per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025 per il "Premio creatività urbana" di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).

Art.10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Francesco Emilio Borrelli.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 22 marzo 2021 con il n. 84 del registro generale ed assegnata per l'esame alla VI Commissione Consiliare Permanente (Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 aprile 2023.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 3.

Comma 1.

Codice Civile

Libro Primo - Delle persone e della famiglia

Titolo II - Delle persone giuridiche

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 4.

“Istituzione della Giornata regionale del figlio”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Principi)

1. La Regione Campania riconosce la condizione di “figlio” all’interno della famiglia come presupposto essenziale per un pieno sviluppo del minore, celebra e valorizza il ruolo dei figli e della famiglia.

Art. 2

(Istituzione della Giornata regionale del figlio)

1. È istituita il 15 maggio la “Giornata regionale del figlio” allo scopo di celebrare ogni anno sul territorio regionale il diritto di ogni minore nonché di ogni essere umano a vivere il proprio ruolo di figlio all’interno di una famiglia.

Art. 3

(Celebrazioni della Giornata regionale del figlio)

1. L’organizzazione delle celebrazioni della “Giornata regionale del figlio” è demandata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che, con proprio atto, regola lo svolgimento attraverso la concessione di:

- a) borse di studio, di lavoro e di viaggi di istruzione rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione che si sono distinti nel percorso didattico e individuati tra coloro presi in carico dagli ambiti territoriali di appartenenza;
- b) premi in favore dei figli che nel corso dell’anno si sono distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie all’interno della loro famiglia o verso i loro familiari;
- c) premi diretti a coloro che operano nell’affido familiare e che si sono distinti in attività di promozione e sviluppo della cultura dell’affidamento familiare e della natalità.

2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina annualmente e nei limiti delle risorse disponibili il numero delle borse di studio e dei premi di cui al comma 1, il loro ammontare ed i criteri e le modalità per l’adozione di appositi avvisi pubblici.

3. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.

4. Le Province, la Città metropolitana di Napoli e i Comuni della Regione Campania, per le finalità di cui al comma 1, possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative volte alla celebrazione e alla valorizzazione del ruolo dei figli e della famiglia con eventi di sensibilizzazione e di informazione per i cittadini sugli strumenti e sulle procedure che

la legislazione nazionale prevede per l'accoglienza dei bambini e degli adolescenti che vivono fuori dalla famiglia.

5. La Giornata regionale del figlio non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).

6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le finalità di cui al comma 1, può stipulare protocolli d'intesa con le università e con l'ufficio scolastico regionale, al fine di incentivare la promozione da parte delle università e delle scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, di iniziative sulle tematiche relative alla condizione dei minori che vivono fuori dalla famiglia in tutto il mondo, su ispirazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e ad ogni altra normativa sui diritti di ogni minore a vivere in una famiglia.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), quantificabili in 50.000,00 euro annui, si provvede, a valere delle risorse del bilancio del Consiglio regionale per il triennio 2023/2025, mediante utilizzo per l'annualità corrente, di analoga quota dell'avanzo di amministrazione.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Andrea Volpe, Massimiliano Manfredi, Loredana Raia, Tommaso Pellegrino, Luigi Abbate, Giovanni Porcelli, Vincenzo Alaia, Carmela Fiola, Annarita Patriarca, Francesco Picarone e Pasquale Di Fenza.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 17 novembre 2021 con il n. 171 del registro generale ed assegnata per l'esame alla VI Commissione Consiliare Permanente (Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 aprile 2023.

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 5.

“Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento sui minori”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge prevede misure sistemiche finalizzate a garantire la prevenzione del maltrattamento dei bambini e degli adolescenti fino al compimento della maggiore età (di seguito minori) nonché la risposta tempestiva, la protezione e la cura dei minori vittime di maltrattamento.
2. Ai fini della presente legge, per maltrattamento si intendono tutte le forme di cattivo trattamento fisico o emotivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente, nonché sfruttamento sessuale o di altro genere, che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo del minore o alla sua dignità, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere.
3. Le misure di prevenzione e di cura efficaci e l'attuazione dei relativi interventi hanno la finalità di eliminare o ridurre le conseguenze a breve, medio e lungo termine del maltrattamento sulla condizione psico-fisica dei minori, nonché i relativi costi sociali, sanitari, educativi e giudiziari per il bilancio dello Stato, della Regione e per la società.

Art. 2

(Programma triennale per la prevenzione del maltrattamento dei minori)

1. La Giunta regionale adotta il programma triennale per la prevenzione del maltrattamento dei minori (di seguito programma triennale), comprendente gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, nonché la promozione e il coordinamento degli interventi di formazione e aggiornamento, attraverso le università con esperti del settore, del personale e degli operatori dei settori sociosanitario, scolastico e del terzo settore previsti dalla normativa vigente, definiti con deliberazione di cui all'articolo 7.

Art. 3

(Interventi di prevenzione primaria)

1. Gli interventi di prevenzione primaria sono garantiti dalla Regione e dagli enti locali e consistono in servizi e attività di informazione e di sensibilizzazione, in favore delle famiglie, atti a prevenire l'insorgenza del maltrattamento.
2. La Regione promuove l'informazione e la sensibilizzazione delle famiglie sull'importanza del benessere psico-fisico e affettivo del minore. Tali misure sono altresì comprese nel piano sanitario regionale, nel piano sociale regionale, nei programmi delle attività territoriali e nel programma triennale.

3. La Regione promuove:

- a) l'informazione e la sensibilizzazione per la prevenzione del maltrattamento dei minori, rivolte agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, sulla base di apposite linee guida, adottate con deliberazione di cui all'articolo 7;
- b) la formazione e l'aggiornamento, attraverso le università con esperti del settore, dei medici, degli operatori dei consultori familiari, dei servizi educativi per la prima infanzia e degli operatori scolastici per la rilevazione precoce del maltrattamento dei minori e per la relativa segnalazione alle autorità competenti per i profili di loro competenza;
- c) il supporto alla genitorialità in adolescenza, anche mediante la previsione di specifici percorsi di informazione e accompagnamento rivolti ai genitori di minore età;
- d) la realizzazione di programmi informativi e di sensibilizzazione per la prevenzione del maltrattamento dei minori e per la promozione della genitorialità positiva, con il coinvolgimento di esperti del settore, anche attraverso il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
- e) la definizione e l'adozione di politiche per la protezione e il benessere dell'infanzia, in linea con gli standard internazionali indicati e richiesti dalla Commissione europea per le agenzie che lavorano a tutela dei minori;
- f) l'attuazione di interventi di home visiting rivolti a nuclei familiari selezionati in base alla tipologia dei fattori di rischio.

Art. 4

(Interventi di prevenzione secondaria)

1. Gli interventi di prevenzione secondaria sono garantiti dalla Regione e dagli enti locali e consistono in servizi e attività di rilevazione di segnali di possibili maltrattamenti o abusi sessuali e di accompagnamento, supporto, consulenza e presa in carico dei minori e delle famiglie a rischio di maltrattamento o che abbiano vissuto esperienze infantili sfavorevoli.
2. Gli enti di cui al comma 1 assicurano, per la parte di propria competenza, l'attivazione di sistemi locali di rilevazione e di segnalazione del maltrattamento e dei suoi fattori di rischio, attraverso specifiche misure da attuare presso i servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali, i consultori familiari, le istituzioni scolastiche, i servizi educativi per la prima infanzia, gli ospedali e le strutture di pronto soccorso, di ginecologia, di neonatologia e di pediatria, i pediatri e i medici di libera scelta e i servizi pubblici e privati che operano con i minori.
3. I pediatri di libera scelta e i medici di base, con cadenza annuale, trasmettono alla direzione generale competente in materia di sanità, l'elenco dei loro assistiti di età compresa tra 0 e 17 anni con i quali nell'anno precedente non hanno avuto alcun contatto. Con la deliberazione di cui all'articolo 7 sono definite le modalità per contattare i minori inclusi nell'elenco per verificare le loro condizioni psico-fisiche.
4. La Regione, le aziende sanitarie locali e gli enti locali istituiscono servizi sociosanitari di consulenza pedagogica e psicologica domiciliare, in favore di minori, rilevati dai sistemi locali di cui al comma 2, e delle loro famiglie, in cui si ravvisa il rischio di un maltrattamento per il minore.
5. Al fine di rafforzare la prevenzione del maltrattamento dei minori a rischio, la Regione e gli enti locali promuovono idonee misure per assicurare alle famiglie di cui al comma 4, già in carico al servizio di cure domiciliari l'accesso agevolato o gratuito ai servizi educativi per la prima infanzia e agli asili nido.
6. La Regione, attraverso gli enti locali, promuove programmi integrati di informazione e di consulenza rivolti ai genitori durante l'intero arco di sviluppo del minore, secondo livelli di intensità proporzionali al rischio di maltrattamento rilevato.

7. Le misure e gli interventi di cui al presente articolo prevedono una specifica attenzione con prassi mirate di prevenzione in favore dei minori con disabilità.

Art. 5

(Interventi di prevenzione terziaria)

1. I servizi di protezione dei minori, quali interventi di prevenzione terziaria, forniscono prestazioni integrate e multidisciplinari di valutazione, di supporto e di cura per le famiglie e per i minori in situazione di grave rischio o vittime di maltrattamento, in un'ottica di cooperazione interistituzionale, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari del territorio, con l'autorità giudiziaria competente, con le istituzioni scolastiche ed educative e con i rappresentanti degli interessi del minore, come definiti dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle risorse pubbliche e private del territorio. I servizi sono erogati assicurando l'ascolto e la partecipazione del minore, compatibilmente con l'attività giudiziaria in corso.
2. La Regione, attraverso gli enti locali, garantisce l'attivazione di un numero congruo di servizi di protezione dei minori dimensionato sulla base della popolazione residente. I servizi di protezione dei minori sono organizzati e gestiti, sulla base di accordi fra i servizi sociali e sanitari del territorio, con l'autorità giudiziaria competente, con le istituzioni scolastiche ed educative e le organizzazioni del terzo settore con competenze specifiche in materia di protezione e di cura dei minori maltrattati.
3. La Giunta regionale, con deliberazione di cui all'articolo 7, definisce gli standard minimi dei servizi previsti al comma 1, prevedendo, in particolare, l'obbligo di individuazione di un responsabile di riferimento per ciascun minore preso in carico dal servizio.
4. I servizi di cui al comma 1 sono individuati anche come centri di promozione e di coordinamento degli interventi territoriali previsti agli articoli 3 e 4.

Art. 6

(Garanzie delle cure per i minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine)

1. I minori per i quali sia stata disposta l'applicazione dell'articolo 403 del Codice civile hanno il preminente diritto di essere curati attraverso l'istituto dell'affidamento familiare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), o attraverso l'inserimento in una comunità di tipo familiare ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2.
2. Al fine di garantire un'efficace promozione dell'affidamento familiare, la Regione, in collaborazione con gli enti locali e le aziende sanitarie locali, promuove le seguenti attività:
 - a) campagne di formazione, sensibilizzazione e di informazione per le famiglie;
 - b) promozione di forme di affidamento familiare estese anche all'intero nucleo familiare e ispirate a flessibilità oraria e organizzativa.

Art. 7

(Cabina di regia e attuazione degli interventi)

1. La Direzione generale politiche sociali e sociosanitarie, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso la propria struttura amministrativa, una cabina di regia, per favorire la piena integrazione delle politiche regionali a sostegno dei destinatari previsti all'articolo 1 ed assicurare la più ampia condivisione di obiettivi, interventi ed azioni. Essa dura in carica l'intera legislatura.
2. La cabina di regia è composta da:
 - a) l'assessore regionale competente in materia di politiche sociali e per l'istruzione e il direttore generale della direzione competente;

- b) l'assessore regionale competente in materia di politiche sanitarie e il direttore generale della direzione competente;
- c) l'assessore regionale competente in materia di politiche di formazione professionale e il direttore generale della direzione competente;
- d) il presidente della commissione consiliare competente in materia di politiche sociali.

3. La cabina di regia:

- a) promuove e formula proposte in ordine alle azioni e alle politiche per la piena attuazione della presente legge, anche sulla base di motivati orientamenti di intervento avanzati dalle associazioni o organizzazioni che si occupano della prevenzione e contrasto al maltrattamento sui minori e dall'Osservatorio sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 42 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023. Collegato alla stabilità regionale per il 2021);
- b) promuove e monitora lo stato di attuazione degli interventi previsti agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

4. Per perseguire le finalità di cui alla presente legge possono essere invitati a partecipare alle riunioni della cabina di regia esperti con competenze specifiche nelle materie trattate. La partecipazione ai lavori della cabina di regia è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese.

5. La Giunta regionale, a conclusione dei lavori della cabina di regia di cui al comma 3, lettera a), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente per materia, approva, con apposita deliberazione, le modalità di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

6. La struttura amministrativa regionale presso la quale è istituita la cabina di regia garantisce adeguato supporto organizzativo per l'espletamento delle sue funzioni e dei suoi compiti nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione del Fondo regionale per la prevenzione del maltrattamento dei minori, la cui dotazione è stabilita in euro 500.000,00 mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, e contestuale incremento di pari importo della Missione 12, Programma 1, Titolo 1, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2023/2025.
- 2. Per gli interventi previsti dagli articoli 3 e 6 si provvede mediante dotazione finanziaria di euro 500.000,00 mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, e contestuale incremento di pari importo della Missione 15, Programma 3, Titolo 1, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2023/2025.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa della Consigliera Carmela Fiola.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 29 settembre 2021 con il n. 160 del registro generale ed assegnata per l'esame alla VI Commissione Consiliare Permanente (Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 aprile 2023.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 6.

Comma 1.

Codice Civile

Articolo 403: "Intervento della pubblica autorità a favore dei minori".

"Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato

alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.”.

Legge 4 maggio 1983, n. 184: "Diritto del minore ad una famiglia".

Articolo 2, comma 1: “1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.”.

Note all'articolo 7.

Comma 3, lettera a).

Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5: “Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021”.

Articolo 42: “Osservatorio per il benessere dell'infanzia e dell'adolescenza”.

“1. Al fine di promuovere il benessere psichico e fisico dei minori, contrastare i fenomeni della povertà educativa, della dispersione scolastica, della devianza minorile, della violenza sui minori, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'Osservatorio per il benessere dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. L'Osservatorio svolge attività di studio, di analisi e di impulso, anche formulando proposte volte ad attivare un sistema di reti e collaborazioni territoriali e ad individuare modalità di coordinamento delle risorse in materia.

3. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale ed ha come membro effettivo il Presidente della competente commissione consiliare permanente.

4. Il Presidente del Consiglio regionale stabilisce con proprio provvedimento le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, anche prevedendo la partecipazione di rappresentanti ed esperti della materia. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie, indennità di presenza e rimborsi spesa comunque denominati.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante uno stanziamento di euro 100.000,00 a valere sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2021-2023.”.

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 6.

“Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane), per l’inclusione dei Comuni di Paduli (BN) e Sant’Arcangelo Trimonte (BN) nella Comunità montana Fortore”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12)

1. All’articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane), il numero 6 è sostituito dal seguente:

“6) Comunità montana Fortore:

Apice (BN), Baselice (BN), Buonalbergo (BN), Castelfranco in Miscano (BN), Castelvetero in Val Fortore (BN), Foiano di Val Fortore (BN), Ginestra degli Schiavoni (BN), Molinara (BN), Montefalcone di Val Fortore (BN), Paduli (BN), San Bartolomeo in Galdo (BN), San Giorgio la Molara (BN), San Marco dei Cavoti (BN), Sant’Arcangelo Trimonte (BN);”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All’attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Giuseppe Sommesse, Fulvio Frezza, Pasquale Di Fenza e Francesco Emilio Borrelli.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 10 novembre 2022 con il n. 270 del registro generale ed assegnata per l'esame alla I Commissione Consiliare Permanente (Affari istituzionali - Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 aprile 2023.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 12: "Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane".

Articolo 3: "Individuazione degli ambiti territoriali delle comunità montane".

Comma 1, numero 6): "6) Comunità montana Fortore:

Apice (BN), Baselice (BN), Buonalbergo (BN), Castelfranco in Miscano (BN), Castelvetro in Val Fortore (BN), Foiano di Val Fortore (BN), Ginestra degli Schiavoni (BN), Molinara (BN), Montefalcone di Val Fortore (BN), San Bartolomeo in Galdo (BN), San Giorgio la Molarola (BN), San Marco dei Cavoti (BN);".

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 7.

“Rete regionale per la conservazione e il monitoraggio delle tartarughe marine e dei cetacei della Regione Campania”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Rete regionale per la conservazione e il monitoraggio delle tartarughe marine e dei cetacei della Regione Campania)

1. È istituita la Rete regionale per la conservazione e il monitoraggio delle tartarughe marine e dei cetacei della Regione Campania (di seguito Rete regionale) con la finalità di coordinare le attività di monitoraggio, recupero, soccorso, affidamento ai fini della riabilitazione e delle attività diagnostiche nei confronti di tartarughe marine e dei cetacei vivi e morti nonché di favorire le attività di ricerca e gli interventi atti a minimizzare gli impatti antropici sul ciclo di vita delle specie in oggetto. Sono favoriti processi partecipativi e di assunzione di responsabilità che coinvolgono tutti gli enti e soggetti privati portatori di interesse.

Art. 2

(Obiettivi)

1. Al fine di realizzare un efficace piano per la tutela e per il monitoraggio dello stato di conservazione delle tartarughe marine e dei cetacei in Campania è necessario sviluppare azioni a lungo termine che hanno come obiettivi:

- a) definire i requisiti strutturali organizzativi e strumentali che le strutture di soccorso, terapia e riabilitazione devono possedere per essere riconosciuti di interesse regionale;
- b) coordinare le strutture di soccorso dislocate sul territorio regionale e potenziarne la capacità di intervento;
- c) promuovere attività costanti di monitoraggio sullo stato di conservazione delle popolazioni di tartarughe marine e di cetacei e sullo stato qualitativo dell'ambiente marino e dei loro habitat;
- d) promuovere attività di ricerca e di conservazione delle specie finalizzate all'individuazione delle aree critiche per la loro salvaguardia e alla mitigazione del conflitto con le attività antropiche;
- e) favorire le attività diagnostiche dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno sullo stato di salute e sulle cause di morte delle tartarughe marine e dei cetacei;
- f) potenziare le banche dati telematiche regionali dedicate ai ritrovamenti delle tartarughe marine e dei cetacei in collegamento con le banche dati e le reti nazionali, migliorando e perfezionando la raccolta dati e il successivo invio;
- g) formare personale qualificato da coinvolgere nelle diverse attività intraprese dalla Rete regionale;

- h) divulgare le azioni e le attività svolte dalla Rete regionale;
- i) coinvolgere e sensibilizzare tutti i soggetti che operano nell'ambiente marino e costiero;
- l) instaurare collaborazioni a livello nazionale ed internazionale allo scopo di predisporre azioni congiunte ed efficaci volte alla tutela delle tartarughe marine e dei cetacei;
- m) organizzare o partecipare a tavoli tecnici, workshop, seminari, congressi nazionali ed internazionali al fine di aggiornare e diffondere le conoscenze in materia di tutela delle tartarughe marine e dei cetacei;
- n) elaborare e produrre rapporti, studi e strumenti di comunicazione destinati agli operatori in ambiente marino e costiero al fine di ridurre gli impatti antropici nei confronti delle specie in oggetto e del loro habitat;
- o) attivare azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale a livello scolastico e degli operatori coinvolti nella problematica;
- p) mantenere collegamenti con le altre reti regionali di futura istituzione.

2. Il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è definito in un piano di azione operativo, predisposto dal Tavolo di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4, in coerenza con quanto definito dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) attività di soccorso e di recupero: attività condotte con le finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre in natura esemplari di tartarughe marine e cetacei feriti, debilitati o comunque rinvenuti in difficoltà;
- b) attività diagnostiche: attività aventi come finalità l'accertamento dello stato sanitario e delle cause di morte nonché il controllo delle malattie infettive delle tartarughe marine e dei cetacei anche a tutela della salute pubblica;
- c) attività di conservazione: attività che, tramite effetti diretti o indiretti, hanno una probabilità di influire positivamente sulla crescita in situ della popolazione delle tartarughe marine o dei cetacei, interrompendo o invertendo o impedendo il manifestarsi di un trend negativo;
- d) attività di ricerca: attività svolte nell'ambito di un progetto di ricerca autorizzato dall'autorità competente (con obiettivi e metodi definiti), escluse le attività che prevedono pratiche sperimentali invasive, che abbiano come prodotto ultimo la comunicazione dei risultati alla comunità scientifica o ai soggetti interessati tramite comunicazione congressuale, pubblicazione su riviste scientifiche, o reportistica.

Art. 4

(Struttura della Rete regionale)

1. La Rete regionale è costituita dal Nucleo regionale di coordinamento, composto dal direttore generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, o da un suo delegato, dal direttore generale Difesa del suolo e ecosistema, o da un suo delegato, e dal direttore generale Tutela salute e coordinamento del sistema sanitario, o da un suo delegato.

2. Le strutture di intervento, distinte in funzione delle competenze, dei livelli di operatività e della dotazione di personale e tecnologica, sono:

- a) operatori di primo intervento;
- b) centri di primo soccorso;

- c) centro di riferimento regionale per la terapia e riabilitazione;
- d) centro di riferimento regionale per l'attività diagnostica su tartarughe e cetacei.

3. Ai fini della presente legge:

- a) la Stazione zoologica Anton Dohrn, ente pubblico di ricerca, è individuata quale centro di riferimento regionale per attività di soccorso e di recupero delle tartarughe marine e dei cetacei nonché centro di coordinamento regionale per il monitoraggio delle nidificazioni di tartaruga marina;
- b) l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, ente sanitario di diritto pubblico, è individuato quale centro di riferimento regionale per le attività diagnostiche e l'accertamento dello stato sanitario e delle cause di morte, nonché per il controllo delle malattie infettive delle tartarughe marine e dei cetacei anche a tutela della salute pubblica;
- c) le aree marine protette insistenti sul territorio regionale sono individuate quali centri di riferimento per le attività di sensibilizzazione nei confronti dei pescatori e di divulgazione verso i portatori di interesse e le comunità locali nonché quali operatori di pronto intervento.

4. Sono strutture di intervento della Rete i seguenti enti pubblici:

- a) Stazione zoologica Anton Dohrn;
- b) Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno;
- c) Agenzia regionale protezione ambientale Campania;
- d) Direzione marittima di Napoli;
- e) Comando regione carabinieri forestale Campania;
- f) Centro di riferimento regionale per la sicurezza sanitaria del pescato;
- g) Centro di riferimento regionale per l'igiene urbana veterinaria;
- h) Area marina protetta (AMP) Punta Campanella;
- i) AMP Parco sommerso di Gaiola;
- l) AMP Regno di Nettuno;
- m) AMP Santa Maria di Castellabate;
- n) AMP Costa Infreschi e della Masseta;
- o) Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;
- p) Ente riserva naturale Foce Volturno – Costa di Licola, Lago Falciano.

I compiti e le funzioni di ciascun soggetto pubblico sono definiti dal Protocollo di intesa da sottoscrivere tra gli enti pubblici aderenti alla Rete e che è adottato dal Nucleo regionale di coordinamento della Rete entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

5. L'adesione alla Rete come strutture di intervento è aperta ad enti ed associazioni pubbliche e private, previa richiesta da parte degli stessi e a seguito di apposita formazione effettuata dalla Stazione zoologica Anton Dohrn. Le modalità di partecipazione sono disciplinate con apposito regolamento, elaborato dal Tavolo di indirizzo e coordinamento di cui al comma 6.

6. Il Tavolo di indirizzo e coordinamento è presieduto dal direttore generale le Politiche agricole, alimentari e forestali, o da un suo delegato, coadiuvato dal direttore generale Difesa del suolo e ecosistema, o da un suo delegato, e dal direttore generale Tutela salute e coordinamento del sistema sanitario, o da un suo delegato.

7. Ogni ente che partecipa alla Rete individua un referente per ciascun gruppo tassonomico (cetacei e tartarughe) quale componente del Tavolo.

Art. 5

(Compiti del Nucleo regionale di coordinamento)

1. Al Nucleo regionale di coordinamento sono demandati i compiti di:

- a) coordinamento della Rete regionale;
- b) convocazione degli incontri del Tavolo di indirizzo e coordinamento;
- c) verifica della rispondenza dei centri di primo soccorso e del centro di terapia e riabilitazione con i requisiti di conformità delle linee guida e delle normative nazionali;
- d) autorizzazione delle istanze di partecipazione alla Rete;
- e) progettazione e svolgimento di attività di formazione per i soggetti che operano in mare sugli aspetti veterinari e di benessere animale;
- f) promozione attività finalizzate a ridurre gli impatti delle attività di pesca e acquacoltura sulle specie marine protette;
- g) attività di raccordo e coinvolgimento degli attori di settore;
- h) definizione delle risorse economiche e dei criteri per la concessione di contributi per le attività della Rete, acquisito il piano di azione operativo elaborato dal Tavolo di indirizzo e coordinamento.

Art. 6

(Compiti del Tavolo di indirizzo e coordinamento)

1. Il Tavolo di indirizzo e coordinamento:

- a) redige entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge uno specifico regolamento per il funzionamento della Rete regionale, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale e con le specifiche linee guida redatte dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- b) propone le procedure operative di intervento e le successive modifiche;
- c) predispone il piano di azione operativo relativo alle attività che la Rete regionale intende condurre, contenente in dettaglio le modalità e le tempistiche di realizzazione delle stesse e la specificazione delle competenze di ciascun ente coinvolto nella Rete. In particolare, il piano deve prevedere:
 - 1) il monitoraggio della distribuzione e dell'abbondanza delle specie target lungo la fascia marino-costiera campana per l'individuazione dei siti prioritari;
 - 2) il monitoraggio delle nidificazioni di tartaruga marina;
 - 3) la riduzione degli impatti antropici;
 - 4) il monitoraggio dello stato sanitario;
 - 5) le campagne di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei gestori degli stabilimenti balneari, al fine di ridurre l'utilizzo di mezzi meccanici per la pulizia dei tratti di spiaggia nei periodi da giugno a luglio di ciascun anno.

2. Il piano di cui al comma 1, lettera c) indica gli interventi da adottare con le indicazioni delle modalità, dei costi e delle relative priorità necessarie per il funzionamento della Rete.

Art. 7

(Centri di primo soccorso e centri di terapia e riabilitazione per tartarughe e cetacei)

1. La Giunta regionale autorizza l'istituzione di centri di primo soccorso e di centri di recupero per tartarughe marine e per cetacei con le finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre esemplari di

fauna selvatica feriti. Tali autorizzazioni possono essere concesse ai carabinieri forestali, ai dipartimenti scientifici degli enti di ricerca e delle università, alle AMP, agli enti parco nazionali e alle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che operano in Campania.

2. L'autorizzazione è subordinata al possesso di autorizzazione in deroga da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) per il prelievo, la detenzione e la manipolazione finalizzata al soccorso e cura di esemplari di tartarughe marine e dei cetacei ed alla predisposizione di un progetto esecutivo che illustri nel dettaglio le strutture, le funzioni e le risorse, sia finanziarie sia professionali, e di un dettagliato programma di gestione.

3. La Giunta regionale, a seguito di parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, autorizza l'istituzione di centri di primo soccorso e di centri di recupero e con delibera stabilisce l'assegnazione di eventuali contributi da versare annualmente ai suddetti centri.

Art. 8

(Banca dati regionale)

1. La Regione provvede a raccogliere i dati relativi ai ritrovamenti delle tartarughe marine e dei cetacei, attraverso l'istituzione di una banca dati telematica, suddivisa in sezioni provinciali, gestita dalla Stazione zoologica Anton Dohrn e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.

2. La banca dati è resa accessibile ai soggetti della Rete regionale individuati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 9

(Risorse finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20 (Fondi di riserva), Programma 03, Titolo 1, ed incremento della medesima somma, della Missione 9, Programma 05, Titolo 1, sul bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2023-2025.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Tommaso Pellegrino.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 18 maggio 2022 con il n. 238 del registro generale ed assegnata per l'esame alla VIII Commissione Consiliare Permanente (Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 aprile 2023.

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 8.

“Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazione dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 11.262,67 - Delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 120 del 14 dicembre 2022”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Articolo 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 11.262,67, derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall’autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 14 dicembre 2022, n. 120, è riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi).

Articolo 2

(Norma finanziaria)

1. Al debito individuato all’articolo 1, pari all’importo complessivo di euro 11.262,67, si provvede mediante copertura, in termini di competenza e cassa, con le somme già disponibili di euro 9.035,67, a valere sullo stanziamento della Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 101, piano dei conti finanziario 1.01.01.01.002 e di euro 2.227,00, per il pagamento delle spese legali dovute alla soccombenza in giudizio da parte dell’Ente, a valere sullo stanziamento della Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 103 del bilancio di previsione assestato 2023/2025 – esercizio 2023.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Questore alle Finanze Andrea Volpe.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 4 gennaio 2023 con il n. 278 del registro generale ed assegnata per l'esame alla II Commissione Consiliare Permanente (Bilancio e Finanza. Demanio e Patrimonio.).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 aprile 2023.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Articolo 73: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni".

Comma 1, lettera a): "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;"*.

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 9.

“Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 19.403,75. Delibera Ufficio di Presidenza n. 128 del 22 febbraio 2023”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Articolo 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 19.403,75, derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall’autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 22 febbraio 2013, n. 128, è riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi).

Articolo 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento del debito individuato all’articolo 1, pari all’importo complessivo di euro 19.403,75, si provvede mediante copertura, in termini di competenza e cassa, con le somme già disponibili di euro 13.916,72, per le spese di risarcimento danni, sullo stanziamento della Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 110, e di euro 5.487,03, per il pagamento delle spese legali dovute alla soccombenza in giudizio da parte dell’Ente, sullo stanziamento della Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 103 del bilancio di previsione assestato 2023/2025 – esercizio 2023.

2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione dell’esito dell’eventuale giudizio di opposizione.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Questore alle Finanze Andrea Volpe.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 6 marzo 2023 con il n. 286 del registro generale ed assegnata per l'esame alla II Commissione Consiliare Permanente (Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio.).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 aprile 2023.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Articolo 73: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni".

Comma 1, lettera a): "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;".*

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 10.

“Norme per la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali e per favorire la costituzione di associazioni fondiarie”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania promuove lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali e forestali attraverso il razionale utilizzo del suolo agricolo e forestale ed il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli e forestali incolti o abbandonati.
2. La Regione riconosce l'associazione fondiaria quale strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili, in grado di favorire l'occupazione, la costituzione di nuove attività produttive ed il consolidamento di quelle esistenti con particolare riferimento ai giovani imprenditori.
3. La Regione favorisce la gestione associativa di piccole e polverizzate proprietà fondiarie, secondo le buone pratiche agricole, al fine di:
 - a) valorizzare il patrimonio dei rispettivi proprietari;
 - b) tutelare l'ambiente e il paesaggio rurale;
 - c) concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria agli organismi nocivi dei vegetali;
 - d) prevenire i rischi idrogeologici e di incendio.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini della presente legge, comprende i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente, erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti il cui proprietario è noto o ignoto, fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
 - a) terreni abbandonati: i terreni agricoli sui quali non è stata esercitata attività di impresa a qualsiasi titolo, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso; nonché pinete e i terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi silvicolture, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non sono stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni;

b) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera a) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili;

c) terreni insufficientemente coltivati: i terreni le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbiano raggiunto il quaranta per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della zona censuaria con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della zona.

Art. 4

(Associazioni fondiarie)

1. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, riconosce un ruolo prevalente alla gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.
2. Le associazioni fondiarie di cui alla presente legge sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
3. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal Codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.
4. Le attività di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nonché dell'economicità ed efficienza della gestione stessa.
5. Le associazioni fondiarie possono avvalersi, per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite, di uno o più gestori.
6. Ogni associato conserva la proprietà dei propri beni che non sono usucapibili ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori di cui al comma 5, fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.
7. Presso ciascuna associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate nel quale sono registrati i titolari dei diritti reali di godimento e dei rapporti contrattuali.
8. Al fine della definizione dell'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi, le superfici inserite nell'elenco di cui al comma 7 sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della redditività esistente al momento dell'adesione all'associazione fondiaria.
9. Le associazioni fondiarie possono acquistare la personalità giuridica ed essere riconosciute con l'iscrizione, autorizzata con provvedimento della struttura regionale competente, nel registro regionale delle persone giuridiche private, istituito in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto - n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59 -).
10. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia, le linee guida per la redazione dello statuto delle associazioni fondiarie.

Art. 5

(Attività delle associazioni fondiarie)

1. Le associazioni fondiarie legalmente costituite svolgono le seguenti attività:
 - a) gestione associata dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate) come definiti dall'articolo 3 della presente legge;

- b) redazione e attuazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi della legge 440/1978, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
- c) partecipazione, in accordo con le Comunità montane, le Unioni dei Comuni o i Comuni, all'individuazione dei terreni silenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 440/1978;
- d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario.

Art. 6

(Terreni incolti o abbandonati con rischi fitosanitari)

1. La struttura regionale competente in materia di servizio fitosanitario segnala alle Comunità montane, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni, i terreni agricoli di cui all'articolo 2 oggetto di fitopatie e infestazioni parassitarie, per i quali non sono adottate le misure di lotta obbligatoria notificate ai proprietari, al fine dell'inserimento negli elenchi dei terreni agricoli incolti o abbandonati assegnabili ai sensi dell'articolo 9.

Art. 7

(Terreni incolti o abbandonati a rischio idrogeologico o di incendio)

1. Le Comunità montane, le Unioni dei Comuni o i Comuni inseriscono negli elenchi dei terreni agricoli incolti o abbandonati, assegnabili ai sensi dell'articolo 9, i terreni agricoli di cui all'articolo 2, localizzati in aree che presentano situazioni di rischio idrogeologico o di incendio per i quali non sono adottate le misure obbligatorie di prevenzione e mitigazione dei rischi notificate ai proprietari.

Art. 8

(Attività di promozione delle associazioni fondiarie da parte dei Comuni)

1. I Comuni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla diffusione tra i proprietari dei terreni di una cultura associativa, offrendo un adeguato supporto informativo e tecnico.

Art. 9

(Conferimento di funzioni agli enti locali)

1. Le funzioni di assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate di cui all'articolo 5 della legge 440/1978 sono delegate ai Comuni per i territori di propria competenza.
2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono disposte, oltre che nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge 440/1978, anche in favore delle associazioni fondiarie legalmente costituite che presentano un piano di gestione ai Comuni sulla base di una graduatoria che considera le migliori soluzioni organizzative e gestionali per il conseguimento delle finalità dell'articolo 1, ed in particolare:
 - a) della ricomposizione fondiaria;
 - b) del razionale sfruttamento del suolo;
 - c) della maggiore estensione delle superfici oggetto di recupero produttivo;
 - d) della conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
 - e) della conduzione dei terreni in regime di agricoltura biologica.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione stabilisce le modalità ed i criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati nonché le linee guida per la redazione dei piani di gestione e per la loro utilizzazione.

Art. 10

(Finanziamenti regionali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può erogare alle associazioni fondiarie legalmente costituite le seguenti tipologie di finanziamento:

- a) 600,00 euro per ettaro di superficie lorda per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi della legge 440/1978 e per la realizzazione dei miglioramenti fondiari necessari;
- b) contributi fino all'ottanta per cento per la copertura delle spese sostenute per l'animazione territoriale, le competenze professionali e la costituzione dell'associazione fondiaria, fino a un limite massimo di 4.000,00 euro.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera b), sono riconosciuti anche alle associazioni fondiarie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge per l'adeguamento dello statuto alle linee guida di cui all'articolo 4, comma 10.

3. La Regione riconosce ai proprietari o agli aventi titolo dei terreni privati che aderiscono ad un'associazione fondiaria legalmente costituita un contributo, per un'unica volta, nella misura massima di 500,00 euro per ogni ettaro conferito di superficie utilizzabile, a condizione che il conferimento sia di durata non inferiore ad anni quindici. Tale contributo è riconosciuto anche ai proprietari o agli aventi titolo che hanno aderito ad un'associazione fondiaria già costituita alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di incentivare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, la Regione può prevedere un contributo ai Comuni nella misura stabilita dalla deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 5.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione i criteri e le modalità attuative per l'assegnazione e la revoca dei finanziamenti di cui al presente articolo.

Art. 11

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rendiconta periodicamente al Consiglio regionale sulle modalità di attuazione della legge e sui risultati ottenuti attraverso l'associazionismo fondiario, in termini di contributo al rilancio delle attività agro-silvo-pastorali, al contrasto all'abbandono delle terre coltivabili e al frazionamento fondiario, nonché al miglioramento dei fondi e delle opportunità produttive e occupazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente in materia, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

- a) un quadro dell'andamento circa la consistenza e l'evoluzione del recupero produttivo dei terreni incolti o abbandonati in Campania;
- b) il numero, le superfici e le attività svolte dalle associazioni fondiarie operanti e iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- c) le modalità ed i criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati, con il numero, le cause e le tipologie di assegnazioni e di revoche effettuate;

- d) una descrizione delle azioni informative fornite dai Comuni ai sensi dell'articolo 8;
 - e) una descrizione dello stato di attuazione della legge e delle eventuali criticità.
3. Nelle relazioni è inserita un'apposita sezione riguardante i finanziamenti regionali di cui all'articolo 10, con particolare riferimento:
- a) ai criteri di ammissione ai contributi, al tipo e al numero delle domande ammesse e all'entità del contributo erogato;
 - b) ad un prospetto del numero e della tipologia dei finanziamenti erogati nel complesso e l'indicazione analitica del numero e dell'ammontare di quelli erogati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3.
4. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di accorpamento gestionale dei terreni agricoli fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
- a) il contributo dato dagli strumenti e dalle attività al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alla tutela ambientale e paesaggistica e alla prevenzione di rischi idrogeologici ed ambientali;
 - b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori degli enti e delle categorie interessate.
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 e finanziate con le risorse di cui all'articolo 13.

Art. 12.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 13.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2023 in euro 47.000,00, per l'esercizio finanziario 2024 in euro 148.000,00 e per l'esercizio finanziario 2025 in euro 182.000,00, si provvede per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2023-2025 della Regione Campania.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Loredana Raia, Mario Casillo, Gennaro Oliviero, Carmela Fiola, Massimiliano Manfredi, Erasmo Mortaruolo, Maurizio Petracca e Francesco Picarone.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 17 ottobre 2022 con il n. 266 del registro generale ed assegnata per l'esame alla VIII Commissione Consiliare Permanente (Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 aprile 2023.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 9.

Commi 1 e 2.

Legge 4 agosto 1978, n. 440: "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate".

Articolo 5: "Le regioni, indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione di cui al precedente articolo 4, assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata.

La domanda del richiedente viene notificata a cura delle regioni contemporaneamente al proprietario e agli aventi diritto, ferme restando le facoltà di cui all'articolo precedente.

Per i soggetti di cui all'articolo 8 i termini previsti dal precedente comma sono raddoppiati.

Qualora i proprietari o gli aventi diritto non realizzino il piano di sviluppo aziendale entro i termini stabiliti dalla regione, i terreni potranno essere assegnati ai soggetti richiedenti e il proprietario non potrà più inoltrare la richiesta di coltivarli direttamente sino alla scadenza dell'assegnazione.

Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

I rapporti tra proprietari ed usufruttuari delle terre e assegnatari sono regolati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni. Agli assegnatari spetta il diritto di recesso, previo preavviso di un anno da notificarsi alla regione nonché al proprietario o agli aventi diritto.

Qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate, le commissioni di cui all'articolo 3, su istanza dei proprietari, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, propongono alla regione la revoca della assegnazione."

Note all'articolo 10.

Commi 1, lettera a).

Legge 4 agosto 1978, n. 440 già citata all'articolo 5, comma 1, lettera a).

Note all'articolo 12.

Comma 1.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 25 marzo 1957.

Articolo 107: “1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.”.

Articolo 108: “1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione

o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.”.



Decreto Dirigenziale n. 13 del 26/04/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA 2014 - 2020 - ASSE I - OCCUPAZIONE - OB. SP 1 - AZIONE 8.5.5 -
FORMAZIONE PRATICA IN AZIENDA - AZIONE B. INDICAZIONI OPERATIVE IN ORDINE
ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA'. FISSAZIONE TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE
E PRESENTAZIONE DEI SALDI FINALI. PREAVVISO DI REVOCA DEI FINANZIAMENTI
NON RENDICONTATI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) con la Deliberazione n. 245 del 24/04/2018 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea C(2018)1690/F1 del 15 MARZO 2018, in ordine alla richiesta di modifica del POR Campania FSE 2014-2020 che ha tenuto conto dei mutamenti dei principali elementi di contesto socio-economico e delle modifiche normative intervenute, ai sensi degli articoli 30, 96, 110 comma 5 dell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché dell'art. 5 comma 6 del Regolamento di Esecuzione n. 215/2014;
- b) nell'ambito dell'Asse 1 del POR Campania FSE 2014-2020, con Deliberazione n. 420 del 27/07/2016 la Giunta Regionale ha programmato, giusta integrazione ex D.G.R. n. 253 del 09/05/2017, risorse finanziarie per il Piano di formazione-lavoro rivolto ad ex percettori di ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ora privi di sostegno al reddito;
- c) al fine di dare esecuzione alla succitata D.G.R. 420/2016 e s.m.i., Regione Campania – DG 11 ha emesso il Decreto Dirigenziale n. 753 del 30/10/2017 e s.m.i. approvativo dell'Avviso pubblico e relativi Allegati per la presentazione di proposte progettuali correlate all'Asse I, OT 8, OS 1, (RA 8.5) - Azione 8.5.5.
- d) con Decreto Dirigenziale n. 18 del 23 marzo 2018 – per le Azioni B e C - si è preso atto delle istanze pervenute da n. 1400 soggetti a valere sull'Avviso pubblico di cui al D.D. n. 753/2017 e al D.D. n. 964/2017, come da elenco ivi allegato a costituirne parte integrante e sostanziale;
- e) con Decreti Dirigenziali nn. 22 del 30 marzo 2018 (I Stralcio di Istanze), 25 del 06 aprile 2018 (II Stralcio di Istanze), 26 del 13 aprile 2018 (III Stralcio di Istanze) e 27 del 02 maggio 2018 (IV Stralcio di Istanze) sono stati approvati gli esiti istruttori del Nucleo di Valutazione nominato con Decreto Dirigenziale n. 14/2018 ai sensi dell'art. 8 del citato Avviso pubblico;

PREMESSO, altresì, che

- a) con Comunicazione n. 2022/C 474/01 la Commissione Europea ha fornito Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo sociale europeo, allo scopo di facilitare il processo di chiusura fornendo il quadro metodologico in base al quale l'esercizio di chiusura dovrebbe avere luogo per il regolamento delle pendenze finanziarie relative agli impegni di bilancio dell'Unione da liquidare;
- b) con la deliberazione n. 89 del 28/02/2023 la Giunta Regionale, preso atto dei suddetti Orientamenti, ha dato mandato all'Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2014 – 2020 di adottare ogni utile iniziativa volta a garantire una adeguata diffusione, presso tutti i soggetti coinvolti, della citata Comunicazione UE sulla chiusura nonché ad ottimizzare l'assorbimento delle risorse del POR, in applicazione del principio di flessibilità tra Assi di cui all'art. 130, par. 3, comma 1 del RDC, nel rispetto dei termini previsti per l'ammissibilità della spesa.
- c) con Circolare prot. n. 128389 del 09/03/2023 il Dirigente dell'Autorità di Gestione del POR FSE ha inteso mettere in campo un'azione di monitoraggio rafforzato allo scopo di pervenire ad una stima di chiusura del PO quanto più coerente con l'attuale stato delle procedure anche allo scopo di individuare tempestivamente idonee misure correttive per la salvaguardia del Programma;
- d) con Circolare prot. n. 152743 del 21/03/2023 il Dirigente dell'Autorità di Gestione del POR FSE ha invitato i Responsabili di Obiettivo Specifico ad adottare tutte le opportune misure per velocizzare la liquidazione delle risorse in favore dei beneficiari e dei soggetti attuatori degli interventi ammessi a finanziamento ed a procedere con immediatezza a richiedere ai beneficiari e soggetti attuatori delle operazioni la trasmissione agli uffici regionali competenti della richiesta dei saldi provvisori e finali, in relazione alle tipologie di erogazione stabilite negli atti di concessione e al ed al regime di finanziamento;

CONSIDERATO che

- a) ai sensi dell'Art. 10 dell'Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 753 del 30/10/2017 il soggetto beneficiario è tenuto a concludere tutte le attività entro il 31-12-2018 salvo autorizzazioni di proroghe concesse dall'Amministrazione regionale;
- b) ai sensi del medesimo Articolo la rendicontazione deve essere espletata e presentata entro 60 gg dalla conclusione delle attività previste dal progetto attraverso il sistema informativo SURF;
- c) ai sensi dell'Art. 5 dello Schema di Atto di Concessione approvato con Decreto Dirigenziale n. 789 del 29/06/2018 le attività previste dal progetto hanno durata non superiore ai sei mesi tutte e dovranno avviarsi entro il termine complessivo di 4 mesi dalla ricezione dell'Atto di Concessione controfirmato dalla Regione Campania (30 giorni per la pubblicazione delle Vacancy, 30 giorni per la presentazione delle candidature, 30 giorni per l'individuazione dei destinatari, 30 giorni per il conseguente avvio delle attività);
- d) con Nota prot. n. 36433 del 22/01/2021 il Responsabile del Procedimento, essendo ormai decorsi i termini previsti dall'Avviso e dagli Atti di Concessione per la conclusione delle attività, sollecitava le aziende al caricamento della documentazione rendicontativa su apposito sistema informativo SURF e alla validazione della spesa propedeutica alla certificazione;

ATTESO che:

- a) per tutti i progetti ammessi a finanziamento sono ormai da considerarsi definitivamente concluse le attività finanziabili essendo ormai ampiamente decorsi i suindicati termini;
- b) molti progetti risultano inadempiti o in ritardo sulla rendicontazione delle attività nei tempi e nelle modalità di cui agli Artt. 9 e 10 dell'Avviso e agli Artt. 5 e 9 dell'Atto di Concessione;
- c) non sussistano altresì le condizioni per la concessione di anticipazioni di cui all'Art. 7 dell'Atto di Concessione, alla luce dell'avvenuta conclusione delle attività e nonché delle indicazioni dell'Autorità di Gestione di cui alla Circolare prot. n. 152743 del 21/03/2023;

RITENUTO, pertanto

- a) di dover stabilire che i beneficiari ammessi a finanziamento con i Decreti Dirigenziali nn. 22, 25, 26, 27 del 2018 debbano completare tempestivamente le attività di rendicontazione previste dall'Avviso e dall'Atto di Concessione, ivi inclusa la validazione della spesa su Sistema Informativo Surf **entro e non oltre il 15 maggio 2023** termine utile alla certificazione europea nelle prossime battute di certificazione programmate;
- b) di dover stabilire che entro lo stesso termine, i beneficiari ammessi a finanziamento con i Decreti Dirigenziali nn. 22, 25, 26, 27 del 2018 debbano necessariamente presentare apposita istanza di saldo finale nelle modalità di cui all'Art. 2 dell'Atto di Concessione, essendo da intendersi rigettata ogni richiesta di anticipazione se non ancora erogata;
- c) decorsi infruttuosamente i termini di cui ai precedenti punti, di dover considerare i soggetti rinunciatari e conseguentemente revocati i finanziamenti di tutti i progetti di cui ai Decreti Dirigenziali nn. 22, 25, 26, 27 del 2018 che non abbiano completato la rendicontazione ovvero che non abbiano presentato istanza di saldo, ai sensi degli Artt. 3, 10 e 15 dell'Atto di Concessione, nonché ai sensi degli Artt. 9, 10 e 12 dell'Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 753 del 30/10/2017;

- d) di doversi riservare ogni successivo provvedimento di revisione o sospensione del procedimento di revoca che si rendesse necessario in seguito alla conclusione degli accertamenti, ovvero in seguito alla presentazione di istanza motivata degli interessati, da trasmettersi a mezzo pec all'indirizzo servizilavoro@pec.regione.campania.it improrogabilmente entro il termine di 10 giorni dal termine di cui ai precedenti punti;
- e) di dover demandare a successivo provvedimento la presa d'atto delle revoche di cui ai precedenti punti;
- f) di dover stabilire che la pubblicazione sul B.U.R.C. del presente atto ha valore di notifica per i soggetti interessati;

VISTI

- gli atti e la normativa richiamata in premessa;
- la D.G.R. n. 331 del 16/07/2019 con la quale è stato prorogato l'incarico conferito con D.D. n. 161 del 18/07/2016 al Direttore Generale dell'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;
il D.D. n. 272 del 30/12/2016 con cui il Presidente della Giunta Regionale ha designato quali Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 i Dirigenti pro tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell'Allegato A del citato Decreto;
- il D.D. n. 535 del 16/05/2018 con cui è stato aggiornato il nuovo Team di Obiettivo Specifico di supporto alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro, e le Politiche Giovanili;
- il D.D. n. 281 del 30/11/2018 pubblicato sul BURC n. 91 del 3 Dicembre 2018 si è proceduto ad un ulteriore aggiornamento del Manuale delle procedure di gestione, delle Linee guida per i beneficiari e del Manuale dei controlli di I livello del POR Campania FSE 2014/2020 e relativi allegati;
- la D.G.R. n. 5 dell'8/01/2019 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2019-2021";
- la D.G.R. n. 25 del 22/01/2019 "Approvazione Bilancio gestionale 2019-2021 della Regione Campania. Indicazioni gestionali";
- il D.D. n. 82 del 24/01/2019 con cui è stato aggiornato il nuovo Team di Obiettivo specifico di supporto alla Direzione;
- il D.D. n. 753 del 30/10/2017 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, la cui regolarità è attestata dallo stesso mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

Per tutti i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati anche se non materialmente trascritti

1. di stabilire che i beneficiari ammessi a finanziamento con i Decreti Dirigenziali nn. 22, 25, 26, 27 del 2018 debbano completare tempestivamente le attività di rendicontazione previste dall'Avviso e dall'Atto di Concessione, ivi inclusa la validazione della spesa su Sistema Informativo Surf, **entro e non oltre il 15 maggio 2023** termine utile alla certificazione europea nelle prossime battute di certificazione programmate;
2. di stabilire che entro lo stesso termine, i beneficiari ammessi a finanziamento con i Decreti Dirigenziali nn. 22, 25, 26, 27 del 2018 debbano necessariamente presentare apposita **istanza di saldo finale** nelle modalità di cui all'Art. 2 dell'Atto di Concessione, essendo da intendersi rigettata ogni richiesta di anticipazione se non ancora erogata;

3. decorsi infruttuosamente i termini di cui ai precedenti punti, di considerare i soggetti rinunciatari e conseguentemente revocati i finanziamenti di tutti i progetti di cui ai Decreti Dirigenziali nn. 22, 25, 26, 27 del 2018 che non abbiano completato la rendicontazione ovvero che non abbiano presentato istanza di saldo, ai sensi degli Artt. 3, 10 e 15 dell'Atto di Concessione, nonché ai sensi degli Artt. 9, 10 e 12 dell'Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 753 del 30/10/2017;
4. di riservarsi ogni successivo provvedimento di revisione o sospensione del procedimento di revoca che si rendesse necessario in seguito alla conclusione degli accertamenti, ovvero in seguito alla presentazione di istanza motivata degli interessati, da trasmettersi a mezzo pec all'indirizzo servizilavoro@pec.regione.campania.it improrogabilmente entro il termine di 10 giorni dal termine di cui ai precedenti punti;
5. di demandare a successivo provvedimento la presa d'atto delle revoche di cui ai precedenti punti;
6. di dare la massima diffusione ai soggetti interessati attraverso la pubblicazione sul B.U.R.C e sui siti istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it;
7. di stabilire che la pubblicazione sul B,U.R.C. del presente atto ha valore di notifica per i soggetti interessati;
8. di inviare il presente provvedimento, per i successivi adempimenti di competenza alla Sezione relativa agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017"
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale 50.11.00, all'Assessore per il Lavoro, all'Ufficio di Gabinetto, all'Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014/2020 Direzione Generale 50.01.00, all'Ufficio Regionale competente per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Giovanna Paolantonio



Decreto Dirigenziale n. 285 del 21/04/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

U.O.D. 5 - Sviluppo e Promozione turismo. Promozione Universiadi

Oggetto dell'Atto:

POR FESR 14/20 ASSE 3 - O.S. 3.3 AZIONE 3.3.2 - AVVISO PUBBLICO A SOSTEGNO DELLE MPMI DEL SISTEMA DELL'ACCOGLIENZA E DELLA PROMOZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI VALLO DI DIANO, CILENTO INTERNO E TAMMARO-TITERNO. PRESA DATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE NOMINATA CON D.D. N. 43/2023 E APPROVAZIONE PER OGNUNA DELLE TRE AREE INTERNE DELLA GRADUATORIA DELLE ISTANZE AMMISSIBILI, ELENCO ISTANZE INAMMISSIBILI E ELENCO ISTANZE NON AMMESSE A VALUTAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a) con DGR n. 562 dell'11/09/2018 è stato approvato il Documento di Strategia dell'Area "Vallo di Diano" e programmato gli interventi prioritari; con DGR n. 862 del 17/12/2018 è stato approvato l'Accordo di Programma Quadro nazionale per l'Area Pilota "Vallo di Diano" e relativi allegati, individuando quale responsabile unico dell'attuazione dell'Accordo (RUA) il Dirigente dell'Ufficio Speciale del Federalismo, dei Sistemi Territoriali, e della Sicurezza Integrata; l'Accordo di Programma è stato sottoscritto il 19 Aprile 2019;
- b) con DGR n. 283 del 09/06/2020 è stato approvato il Documento di Strategia dell'Area "Cilento Interno" e programmato gli interventi prioritari; con DGR n. 216 del 26/05/2021 è stato approvato lo schema Accordo di Programma Quadro "Area Interna Cilento Interno" con allegati, individuando quale responsabile unico dell'attuazione dell'Accordo (RUA) il Dirigente dell'Ufficio Speciale del Federalismo, dei Sistemi Territoriali, e della Sicurezza Integrata della Regione Campania; L'Accordo di Programma è stato sottoscritto il 15 dicembre 2021,
- c) con DGR n. 498 del 18/11/2020 è stato approvato il Documento di Strategia dell'Area "Tammaro-Titerno" e programmato gli interventi prioritari; con DGR n. 215 del 26/05/2021 è stato approvato l'Accordo di Programma Quadro nazionale Tammaro- Titerno" con allegati, individuando quale responsabile unico dell'attuazione dell'Accordo (RUA) il Dirigente dell'Ufficio Speciale del Federalismo, dei Sistemi Territoriali, e della Sicurezza Integrata della Regione Campania; l'Accordo di Programma è stato sottoscritto il 3 Novembre 2021;
- d) le risorse finanziarie, a valere sulle risorse del POR CAMPANIA FESR 2014-2020 Asse Prioritario III – Competitività del sistema produttivo Obiettivo Specifico 3.3 – Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali Azione 3.3.2 – Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici, ammontano complessivamente a € 3.783.430,00 (tremilionisettecentoottantatremilaquattrocentotrenta/00), così distribuiti per le tre aree:
 - d.1. € 1.220.000,00 per l'Area Interna Vallo di Diano;
 - d.2. € 1.000.000,00 € per l'Area Cilento Interno;
 - d.3. € 1.563.430,00 € per l'Area Tammaro-Titerno;
- e) con decreto dirigenziale n. 972 del 16/12/2022, pubblicato sul BURC n. 105 del 19 dicembre 2022, si è proceduto:
 - e.1. ad approvare in attuazione delle DGR n. 862 del 17/12/2018, DGR n. 216 del 26/05/2021 e DGR n. 215 del 26/05/2021, l'Avviso Pubblico, a valere sul POR FESR 14/20 ASSE 3 - O.S. 3.3 Azione 3.3.2, a sostegno delle MPMI del sistema dell'accoglienza e della promozione e fruizione turistica dei Comuni delle Aree Interne di Vallo di Diano, Cilento Interno e Tammaro-Titerno;
 - e.2. a stabilire che le istanze predisposte in risposta all'Avviso, formulate secondo le modalità e nei termini in esso riportati, dovranno essere presentate attraverso l'apposito servizio digitale denominato "Domanda di agevolazione Aree Interne Turismo" che sarà reso disponibile sul Catalogo dei servizi digitali di Regione Campania, raggiungibile all'indirizzo <https://servizi-digitali.regione.campania.it/>, a decorrere dalle ore 00.00 del 12 Gennaio 2023 e fino alle ore 23.59 del 20 Gennaio 2023;
 - e.3. a stabilire, altresì, che:
 - e.3.1 la concessione del contributo avverrà sulla base della posizione assunta dalle iniziative nella graduatoria, seguendo l'ordine decrescente di punteggio dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili. In caso di parità di punteggio si terrà in considerazione l'ordine cronologico di arrivo;
 - e.3.2 per la determinazione dell'ordine di presentazione delle domande faranno fede esclusivamente la data e l'ora di finalizzazione dell'invio mediante il servizio digitale indicato in precedenza;
 - e.4. a prevedere che le attività di presentazione e verifica delle istanze pervenute siano effettuate secondo quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 13 del predetto Avviso;
 - e.5. a prevedere, altresì, una procedura di selezione valutativa "a graduatoria", ai sensi dell'art.

5, comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e la concessione delle agevolazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti e in coerenza con la normativa in materia (*de minimis*);

CONSIDERATO CHE:

- a) con decreto dirigenziale n. 43 del 1/02/2023 è stata nominata la Commissione di valutazione deputata alla verifica di ammissibilità e valutazione di merito delle domande di partecipazione e relativi allegati dell'Avviso pubblico, a valere sul POR FESR 14/20 ASSE 3 - O.S. 3.3 Azione 3.3.2, a sostegno delle MPMI del sistema dell'accoglienza e della promozione e fruizione turistica dei Comuni delle Aree Interne di Vallo di Diano, Cilento Interno e Tammaro-Titerno" approvato con decreto dirigenziale n. 972 del 16/12/2022;
- b) la Commissione ha proceduto alla verifica di ammissibilità e valutazione di merito e, a conclusione dei propri lavori, il segretario della Commissione ha trasmesso con nota PG 206083 del 18.04.2023 al Responsabile del Procedimento, le risultanze degli esiti dei lavori che constano di n. 14 verbali delle sedute comprensivi degli allegati ed in particolare il verbale del 14/04/2023 con i relativi allegati, consistenti nei seguenti elenchi riguardanti, in particolare:
 - b.1 le istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili a finanziamento e non ammesse alla valutazione di merito per l'area interna "Vallo di Diano";
 - b.2 le istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili a finanziamento e non ammesse alla valutazione di merito per l'area interna "Tammaro Titerno";
 - b.3 le istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili a finanziamento e non ammesse alla valutazione di merito per l'area interna "Cilento Interno";
- c) con nota prot. 2023.21615 del 21/04/2023 si è proceduto a richiedere all'Autorità di Gestione l'iscrizione delle risorse in bilancio ex art. 11 comma 4, lett. A) del regolamento di contabilità regionale n. 5 del 07/06/2018 per un importo complessivo pari ad € 3.783.430,00;

RILEVATO che ai sensi dell'art.14 dell'avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 972 del 16/12/2022, a conclusione della fase di istruttoria e valutazione, la Direzione Generale per le Politiche Culturali e Turismo, preso atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione, pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul Catalogo dei Servizi digitali, nella pagina del servizio digitale denominato "Domanda di agevolazione Aree Interne Turismo", la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, in base all'ordine decrescente dei punteggi conseguiti, nonché l'elenco degli eventuali progetti non ammessi, con l'indicazione delle cause di esclusione;

RITENUTO, pertanto, di dover

- a) prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione, nominata con decreto dirigenziale n. 43 del 1/02/2023, svolti ai sensi degli artt. 12 e 13 dell'Avviso pubblico, a valere sul POR FESR 14/20 ASSE 3 - O.S. 3.3 Azione 3.3.2, a sostegno delle MPMI del sistema dell'accoglienza e della promozione e fruizione turistica dei Comuni delle Aree Interne di Vallo di Diano, Cilento Interno e Tammaro-Titerno" approvato con decreto dirigenziale n. 972 del 16/12/2022;
- b) approvare, per l'effetto di quanto disposto al precedente punto a), quali parti e integranti e sostanziali del presente provvedimento, **per ognuna delle tre Aree interne (Cilento Interno, Tammaro Titerno e Vallo di Diano)**, i seguenti allegati:
 - b.1 A) "Graduatoria delle istanze ammissibili";
 - b.2 B) "Istanze non ammissibili a finanziamento" per punteggio insufficiente;
 - b.3 C) "Istanze non ammesse alla valutazione di merito" con indicazione delle rispettive motivazioni di esclusione;
- c) rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione degli atti di concessione delle agevolazioni secondo quanto disposto dall'art. 14 dell'Avviso Pubblico di cui al decreto dirigenziale n. 972 del 16/12/2022 nonché l'impegno di spesa delle somme occorrenti;
- d) precisare che ai sensi del sopracitato articolo dell'avviso pubblico, i progetti inseriti utilmente in graduatoria saranno finanziati fino all'esaurimento delle risorse stanziare;
- e) prevedere, all'esito del reperimento di ulteriori risorse finanziarie resesi disponibili, lo scorrimento

delle graduatorie delle istanze ammissibili approvate con il presente provvedimento;

PRECISATO CHE il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

VISTO:

- a) il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- b) il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e successive mm.ii;
- c) il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014;
- d) la Delibera CIPE n. 10 del 28 Gennaio 2015 "Definizione criteri cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei programmazione 2014-2020 e monitoraggio. programmazione interventi complementari (l. 147/2013) previsti nell'accordo partenariato 2014-2020";
- e) la Decisione n. C (2015) 8578 del 1° dicembre 2015 che approva il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020);
- f) la DGR n. 720 del 16/12/2015 di presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2015) 8578 del 1° dicembre 2015;
- g) la DGR n. 278 del 14 giugno 2016 "POR Campania FESR 2014/2020 - Adozione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO). Corrispondenza SI.GE.CO. POC.;
- h) il DPGR n. 273 del 30/12/2016 e ss.mm.ii di individuazione dei Responsabili di Obiettivo Specifico sul POR FESR Campania 2014 - 2020;
- i) il DPGR n. 64 del 28/04/2017 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. per le Politiche Culturali e il Turismo;
- j) la DGR n. 731 del 13 novembre 2018 "POR Campania FESR 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2018) 2283 Final del 17/04/2018 di modifica della Decisione C (2015) 8578 del 1° Dicembre 2015 che approva Il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020";
- k) il DD n.285 del 19.11.2019 "Individuazione procedimenti UOD 50.12.05 "Sviluppo e promozione turismo. Promozione Universiadi" ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241";
- l) la Decisione n. C (2020) 5382 final del 04/08/2020 di approvazione della riprogrammazione del POR Campania FESR 2014/2020;
- m) il decreto dirigenziale n. 686 del 09/09/2020 dell'Autorità di Gestione FESR di presa d'atto della Decisione della Commissione europea C (2020) 5382 final del 04/08/2020 di approvazione della riprogrammazione del POR Campania FESR 2014/2020;
- n) il decreto dirigenziale n. 648 del 02/09/2022 con il quale è stato aggiornato, tra l'altro, il team di Obiettivo Specifico 3.3. - Azione 3.3.2 "Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici";
- o) il decreto dirigenziale dell'Autorità di Gestione FESR n. 214 dell'11/10/2021, con il quale è stato aggiornato il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014/2020 e il "Manuale delle procedure per i controlli di I livello";
- p) il decreto dirigenziale dell'Autorità di Gestione FESR n. 238 del 18/10/2022 con il quale è stato aggiornato il "Manuale di Attuazione" (nona versione);
- q) la DGR n. n 15 del 24 Gennaio 2023 con la quale è stata disposta la prosecuzione delle funzioni dirigenziali sulle strutture amministrative da parte dei dirigenti attualmente titolari delle stesse, tra

l'altro, della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo, fino alla conclusione delle relative procedure di interpello e, comunque, entro il 30 aprile 2023

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Team di Obiettivo Specifico 3.2, azione 1 - POR Campania FESR 2014/2020 e sulla scorta della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della UOD 05 della D.G. per le Politiche Culturali e il Turismo,

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. **di prendere atto** dei lavori della Commissione di valutazione, nominata con decreto dirigenziale n. 43 del 1/02/2023, svolti ai sensi degli artt. 12 e 13 dell'Avviso pubblico, a valere sul POR FESR 14/20 ASSE 3 - O.S. 3.3 Azione 3.3.2, a sostegno delle MPMI del sistema dell'accoglienza e della promozione e fruizione turistica dei Comuni delle Aree Interne di Vallo di Diano, Cilento Interno e Tammaro-Titerno" approvato con decreto dirigenziale n. 972 del 16/12/2022;
2. **di approvare**, per l'effetto di quanto disposto al precedente punto a), quali parti e integranti e sostanziali del presente provvedimento, **per ognuna delle tre Aree interne Cilento Interno, Tammaro Titerno e Vallo di Diano**, i seguenti allegati:
 - 2.1 A) "Graduatoria delle istanze ammissibili";
 - 2.2 B) "Istanze non ammissibili a finanziamento" per punteggio insufficiente;
 - 2.3 C) "Istanze non ammesse alla valutazione di merito" con indicazione delle rispettive motivazioni di esclusione;
3. **di rinviare** a successivi provvedimenti l'approvazione degli atti di concessione delle agevolazioni secondo quanto disposto dall'art. 14 dell'Avviso Pubblico di cui al decreto dirigenziale n. 972 del 16/12/2022 nonché l'impegno di spesa delle somme occorrenti;
4. **di precisare** che ai sensi del sopracitato articolo dell'avviso pubblico, i progetti inseriti utilmente in graduatoria saranno finanziati fino all'esaurimento delle risorse stanziare;
5. **di prevedere**, all'esito del reperimento di ulteriori risorse finanziarie resesi disponibili, lo scorrimento delle graduatorie delle istanze ammissibili approvate con il presente provvedimento;
6. **di garantire** l'opportuna e ampia pubblicità alle suddette graduatorie mediante la loro pubblicazione sul sito della Regione Campania, oltre che sul B.U.R.C.;
7. **di precisare** che il presente provvedimento rientra nei campi di applicazione degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
8. **di trasmettere** il presente atto all'Assessore sviluppo e promozione del Turismo, all'ufficio del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla Programmazione Unitaria, alla Direzione Generale Autorità di Gestione POR FESR, al BURC per la pubblicazione e all'Ufficio competente per la pubblicazione nella Sezione Casa Di Vetro del Sito istituzionale della Regione Campania.

ROMANO

AREA INTERNA CILENTO INTERNO

ALLEGATO A) GRADUATORIA DELLE ISTANZE AMMISSIBILI

N.	Prot/ID	DENOMINAZIONE IMPRESA/PROPONENTE (PER IMPRESE COSTITUENDE)	TOTALE PUNTEGGIO	Esito Valutazione	Importo Ammissibile	% Coofinanziamento	Agevolazione massima concedibile	Importo finanziabile
1	239	CAPOZZOLO SABRINA	85	Ammissibile a finanziamento	245.000,00 €	80,00%	196.000,00 €	196.000,00 €
2	188	MINELLA GIULIA	79	Ammissibile a finanziamento	68.673,16 €	80,00%	54.938,53 €	54.938,53 €
3	139	Campania Events	78,56	Ammissibile a finanziamento	199.600,00 €	80,00%	159.680,00 €	159.680,00 €
4	196	Sara Cammarosano	77,29	Ammissibile a finanziamento	37.178,01 €	80,00%	29.742,00 €	29.742,00 €
5	21	IPPOLITO ADELE	72	Ammissibile a finanziamento	102.107,01 €	79,33%	81.000,00 €	81.000,00 €
6	191	MARZO VALENTINA	72	Ammissibile a finanziamento	130.635,40 €	80,00%	104.508,32 €	104.508,32 €
7	37	DE MARCO ANGELO	70	Ammissibile a finanziamento	168.449,96 €	80,00%	134.759,97 €	134.759,97 €
8	22	FOUR KIDS REAL ESTATE S.R.L.	69,89	Ammissibile a finanziamento	239.554,63 €	80,00%	191.643,70 €	191.643,70 €
9	162	LA ROSA BIANCA RISTORANTE DI VALIANTE MARISA	69	Ammissibile a finanziamento	44.900,00 €	80,00%	35.920,00 €	35.920,00 €
10	45	COOPERATIVA DESY	67	Ammissibile a finanziamento	208.000,00 €	80,00%	166.400,00 €	11.807,48 €
BUDGET DISPONIBILE								1.000.000,00

11	60	Cooperativa Sociale Cerere	67	Ammissibile a finanziamento	221.998,00 €	80,00%	177.598,40 €	-
12	124	HOLIDAY CILENTO	67	Ammissibile a finanziamento	95.500,00 €	80,00%	76.400,00 €	-
13	172	QUAGLIA ANGELA	67	Ammissibile a finanziamento	120.855,23 €	80,00%	96.684,18 €	-
14	198	MY FAIR SRL	67	Ammissibile a finanziamento	88.814,52 €	80,00%	71.051,62 €	-
15	206	GIANNATTASIO GINEVRA	67	Ammissibile a finanziamento	199.500,00 €	80,00%	159.600,00 €	-
16	143	La Villa di Alessandro Roberto	66,72	Ammissibile a finanziamento	217.020,15 €	80,00%	173.616,12 €	-
17	213	D'AVENIO GIUSEPPE	64	Ammissibile a finanziamento	186.000,00 €	80,00%	148.800,00 €	-
18	125	CAVALLO MARIASANTA	59	Ammissibile a finanziamento	94.865,74 €	80,00%	75.892,59 €	-
19	163	DITTA VINCENZO GIOVANNI	59	Ammissibile a finanziamento	151.840,00 €	80,00%	121.472,00 €	-
20	244	BRUNO ASSUNTA	59	Ammissibile a finanziamento	108.683,78 €	80,00%	86.947,02 €	-
21	159	MINELLA GIOVANNI	57	Ammissibile a finanziamento	39.680,32 €	80,00%	31.744,26 €	-
22	212	D'ANGIOLILLO VALENTINA	56,15	Ammissibile a finanziamento	33.618,91 €	80,00%	26.895,13 €	-
23	118	New CilentoBlu Travel SRLS	55,37	Ammissibile a finanziamento	70.580,00 €	80,00%	56.464,00 €	-
24	205	CILENTOUR SRL	54	Ammissibile a finanziamento	32.050,49 €	80,00%	25.640,39 €	-
25	226	ArcheoTrekking di Di Bello Giuseppe	52	Ammissibile a finanziamento	67.779,99 €	80,00%	54.223,99 €	-
26	174	MEKANE' PRODUZIONI DI ATTILIO ROSSI	51,7830506	Ammissibile a finanziamento	fonte: https://bursoregione.campania.it			-

AREA INTERNA CILENTO INTERNO

ALLEGATO B) ISTANZE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

N.	ID	DENOMINAZIONE IMPRESA/PROPONENTE (PER IMPRESE COSTITUENDE)	Totale	Esito Valutazione
1	221	"IL RITROVO" DI TROTTA MAURIZIO E C. - S.A.S.	47	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
2	77	GETUS SRL	45,79	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
3	142	ARCARO ANNA PINA	43,35	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
4	30	Babbaro gabriele	42	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
5	109	Infotel Sistemi srl	42	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
6	179	Atb Consulting srl	42	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
7	208	West Sud	41	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
8	43	D'Alessandro Massimiliano	39	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
9	223	LE TERRAZZE SULLE GOLE DEL CALORE	32	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
10	114	REVOLUTION GROUP SOC COOP IMPRESA SOCIALE ETS	29,97	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso

AREA INTERNA CILENTO INTERNO

ALLEGATO C) ISTANZE NON AMMESSE A VALUTAZIONE DI MERITO

N.	ID	DENOMINAZIONE IMPRESA/PROPONENTE (PER IMPRESE COSTITUENDE)	Note	Motivazione
1	169	AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA CON RISTORAZIONE "le Cammarose" di GIUSEPPE PAGNOTTO	Non Ammissibile a valutazione	ai sensi dell'art. 11 lettera e) dell'Avviso per aver riscontrato la mancanza di almeno uno dei requisiti previsti dal bando, nello specifico il proponente non esercita un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 ricompreso nell'elenco di cui all' Appendice B dell'Avviso
2	44	BARBATO MASSIMILIANO	Non Ammissibile a valutazione	ai sensi dell'art. 11 lettera e) dell'Avviso per aver riscontrato la mancanza di almeno uno dei requisiti previsti dal bando, nello specifico il proponente non risulta attivo ed operante al momento della presentazione dell'istanza di agevolazione
3	120	Associazione Culturale Faro	Non Ammissibile a valutazione	ai sensi dell'art. 4 lettera e) dell'Avviso secondo il quale possono presentare domanda di agevolazione le Micro, Piccole e Medie imprese, secondo la definizione di cui all'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014, attive ed operanti, che abbiano unità produttiva locale oggetto dell'intervento nei Comuni ricadenti nelle Aree Interne "Vallo di Diano", "Cilento Interno" e "Tammaro Titerno".
4	175	Natour srl	Non Ammissibile a valutazione	ai sensi dell'art. 11 lettera e) dell'Avviso per aver riscontrato la mancanza di almeno uno dei requisiti previsti dal bando, nello specifico il proponente non risulta attivo ed operante al momento della presentazione dell'istanza di agevolazione
5	241	IKONOS DI FIERRO RAFFAELE	Non Ammissibile a valutazione	ai sensi dell'art. 11 lettera e) dell'Avviso per aver riscontrato la mancanza di almeno uno dei requisiti previsti dal bando, nello specifico il proponente non esercita un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 ricompreso nell'elenco di cui all' Appendice B dell'Avviso
6	203	IMPRESA SOCIALE CULTURAL MENTE.IT	Non Ammissibile a valutazione	ai sensi dell'art. 11 lettera e) dell'Avviso per aver riscontrato la mancanza di almeno uno dei requisiti previsti dal bando, nello specifico il proponente non esercita un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 ricompreso nell'elenco di cui all' Appendice B dell'Avviso fonte: http://burc.regione.campania.it

AREA INTERNA TAMMARO TITERNO								
ALLEGATO A) GRADUATORIA DELLE ISTANZE AMMISSIBILI								
N.	Prot/ID	DENOMINAZIONE IMPRESA/PROPONENTE (PER IMPRESE COSTITUENDE)	TOTALE PUNTEGGIO	Esito Valutazione	Importo Ammissibile	% Coofinanziamento	Agevolazione massima concedibile	Importo finanziabile
1	48	EASY CLOUD S.R.L.	87	Ammissibile a finanziamento	58.210,00 €	80,00%	46.568,00 €	46.568,00 €
2	67	Romano ROCCHINA	87	Ammissibile a finanziamento	87.880,00 €	80,00%	70.304,00 €	70.304,00 €
3	134	IANNOTTI MARIA FLORINDA	85	Ammissibile a finanziamento	90.968,45 €	80,00%	72.774,76 €	72.774,76 €
4	133	Mongillo ELIA	82	Ammissibile a finanziamento	117.960,80 €	80,00%	94.368,64 €	94.368,64 €
5	137	Massaro MARIA GRAZIA	82	Ammissibile a finanziamento	153.353,50 €	80,00%	122.682,80 €	122.682,80 €
6	4	Vi.T.a. s.as di Franco Teresa &Co	81	Ammissibile a finanziamento	85.140,00 €	80,00%	68.112,00 €	68.112,00 €
7	201	PETRILLO F.G.E. S.R.L.S.	81	Ammissibile a finanziamento	89.964,00 €	80,00%	71.971,20 €	71.971,20 €
8	228	Da.Vi.	81	Ammissibile a finanziamento	53.000,00 €	80,00%	42.400,00 €	42.400,00 €
9	84	DARAMA S.A.S. DI VESSELLA AGOSTINO & C.	79	Ammissibile a finanziamento	249.685,00 €	80,00%	199.748,00 €	199.748,00 €
10	113	MATTEI ELISA	79	Ammissibile a finanziamento	100.000,00 €	80,00%	80.000,00 €	80.000,00 €
11	129	Guarino ASSUNTA	79	Ammissibile a finanziamento	162.077,00 €	80,00%	129.661,60 €	129.661,60 €
12	141	PAGLIARI FRANCESCA	79	Ammissibile a finanziamento	239.416,00 €	80,00%	191.532,80 €	191.532,80 €
13	146	ADALISA DI CROSTA	79	Ammissibile a finanziamento	120.101,00 €	80,00%	96.080,80 €	96.080,80 €
14	180	STRAFFI MARGHERITA	79	Ammissibile a finanziamento	56.108,00 €	80,00%	44.886,40 €	44.886,40 €
15	183	EVOLUZIONI DI GRANO S.A.S. DI DI GIUGNO LAURA & C.	79	Ammissibile a finanziamento	45.000,00 €	80,00%	36.000,00 €	36.000,00 €
16	26	MAVV SRL	75,27	Ammissibile a finanziamento	126.282,14 €	80,00%	101.025,71 €	101.025,71 €
17	108	NOVA MATRIX S.A.S. DI D'ADDIO MARIO & C.	75	Ammissibile a finanziamento	158.183,65 €	80,00%	126.546,92 €	95.313,29 €
BUDGET DISPONIBILE								1.563.430,00 €

18	194	FRANCO ANNA	75	Ammissibile a finanziamento	135.759,87 €	80,00%	108.607,90 €	-
19	19	GIORDANO MARIAPIA	74	Ammissibile a finanziamento	67.680,83 €	80,00%	54.144,66 €	-
20	176	Caporaso ROBERTA	74	Ammissibile a finanziamento	248.225,97 €	80,00%	198.580,78 €	-
21	12	INDIGO INDUSTRIES	72	Ammissibile a finanziamento	92.269,00 €	80,00%	73.815,20 €	-
22	105	DELLI VENERI EUGENIO	71	Ammissibile a finanziamento	100.000,00 €	80,00%	80.000,00 €	-
23	10	Diamante Content Srl	70	Ammissibile a finanziamento	52.000,00 €	80,00%	41.600,00 €	-
24	41	SIMEONE DANIEL ENZO	69	Ammissibile a finanziamento	152.723,34 €	80,00%	122.178,67 €	-
25	5	RISTORANTE PIZZERIA LA PINETA S.A.S. DI LAMBERTI MARIA	67	Ammissibile a finanziamento	104.000,00 €	80,00%	83.200,00 €	-
26	9	Di Caprio Nicola	67	Ammissibile a finanziamento	108.053,00 €	80,00%	86.442,40 €	-
27	136	MENEO ROBERTO	67	Ammissibile a finanziamento	108.568,44 €	80,00%	86.854,75 €	-
28	187	"GATE 88 AGENZIA VIAGGI" di ROMANO TERESA	67	Ammissibile a finanziamento	83.662,90 €	80,00%	66.930,32 €	-
29	245	CUBES	67	Ammissibile a finanziamento	241.000,00 €	80,00%	192.800,00 €	-
30	157	DI MUZIO LUCIA	65,229	Ammissibile a finanziamento	165.584,00 €	80,00%	132.467,20 €	-
31	17	VERZINO LAURA	64	Ammissibile a finanziamento	160.550,00 €	80,00%	128.440,00 €	-
32	18	Erculea srl	64	Ammissibile a finanziamento	115.071,97 €	80,00%	92.057,58 €	-
33	135	PORTO GIOVANNI	64	Ammissibile a finanziamento	100.344,87 €	80,00%	80.275,90 €	-
34	140	Maria Cassella	64	Ammissibile a finanziamento	160.550,00 €	80,00%	128.440,00 €	-
35	151	RA.LE.	64	Ammissibile a finanziamento	118.997,96 €	80,00%	95.198,37 €	-
36	11	MATURO RISTORAZIONE S.A.S. DI MATURO GIOVANNI & C.	62	Ammissibile a finanziamento	156.934,00 €	80,00%	125.547,20 €	-
37	63	DI CARLO ALEO CONCETTA	62	Ammissibile a finanziamento	39.837,63 €	80,00%	31.870,10 €	-
38	106	CIVITILLO GIOVANNI	62	Ammissibile a finanziamento	37.755,00 €	80,00%	30.204,00 €	-
39	219	DPA MARMÌ di DI PAOLA ANTONELLO & CO.	60,06	Ammissibile a finanziamento	123.378,00 €	80,00%	98.702,40 €	-
40	177	DEL GROSSO PASQUALINA	60	Ammissibile a finanziamento	249.463,55 €	80,00%	199.570,84 €	-
41	121	COLELLA FRANCESCO	57	Ammissibile a finanziamento	156.154,75 €	80,00%	124.923,80 €	-
42	214	LA VECCHIA QUERCIA S.R.L.	57	Ammissibile a finanziamento	166.168,33 €	80,00%	132.934,66 €	-
43	89	La Meridiana Srl	56,29	Ammissibile a finanziamento	249.145,56 €	80,00%	199.316,45 €	-
44	101	DE ANGELIS DANIELE	56,03	Ammissibile a finanziamento	249.984,90 €	80,00%	198.641,15 €	-
45	202	Cocchiarella Irma	54,96	Ammissibile a finanziamento	234.126,33 €	80,00%	187.301,06 €	-

AREA INTERNA TAMMARO TITERNO

ALLEGATO B) ISTANZE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

N.	ID	DENOMINAZIONE IMPRESA/PROPONENTE (PER IMPRESE COSTITUENDE)	Totale	Esito Valutazione
1	126	DEOS WERTER	45,75	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
2	215	PROMUOVERE SOCIETA' COOPERATIVA	44,99	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
3	54	ANTICA TRATTORIA PIZZERIA AL POSTO AL CANTO S.R.L.	44,85	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
4	94	DI BIASE ANTONIO	44	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
5	122	CARUSO GIUSEPPE	40,63	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
6	235	FERRAR DI CROCE ANTONIO	39,66	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
7	75	ZOO DELLE MAITINE SRLS	39	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso

AREA INTERNA TAMMARO TITERNO

ALLEGATO C) ISTANZE NON AMMESSE A VALUTAZIONE DI MERITO

N.	ID	DENOMINAZIONE IMPRESA/PROPONENTE (PER IMPRESE COSTITUENDE)	Note	Motivazione
1	36	INFINITY LEGNO DI DI BIASE PIETRO	Non Ammissibile a valutazione	ai sensi dell'art. 11 lettera e) dell'Avviso per aver riscontrato la mancanza di almeno uno dei requisiti previsti dal bando, nello specifico il proponente non esercita un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 ricompreso nell'elenco di cui all' Appendice B dell'Avviso
2	210	R.O.A. S.r.l.	Non Ammissibile a valutazione	ai sensi dell'art. 11 lettera e) dell'Avviso per aver riscontrato la mancanza di almeno uno dei requisiti previsti dal bando, nello specifico il proponente non esercita un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 ricompreso nell'elenco di cui all' Appendice B dell'Avviso
3	220	KVE	Non Ammissibile a valutazione	ai sensi dell'art. 11 lettera e) dell'Avviso per aver riscontrato la mancanza di almeno uno dei requisiti previsti dal bando, nello specifico il proponente non esercita un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 ricompreso nell'elenco di cui all' Appendice B dell'Avviso
4	225	MINDSET MEDIA S.R.L.	Non Ammissibile a valutazione	ai sensi dell'art. 11 lettera e) dell'Avviso per aver riscontrato la mancanza di almeno uno dei requisiti previsti dal bando, nello specifico il proponente non esercita un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 ricompreso nell'elenco di cui all' Appendice B dell'Avviso
5	227	CANTINA SOCIALE LA GUARDIENSE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	Non Ammissibile a valutazione	ai sensi dell'art. 11 lettera e) dell'Avviso per aver riscontrato la mancanza di almeno uno dei requisiti previsti dal bando, nello specifico il proponente, relativamente al CODICE ATECO per il quale ha presentato domanda, non risulta attivo ed operante al momento della presentazione dell'istanza di agevolazione
6	237	PA GLOBAL SERVICE	Non Ammissibile a valutazione	ai sensi dell'art. 11 lettera e) dell'Avviso per aver riscontrato la mancanza di almeno uno dei requisiti previsti dal bando, nello specifico il proponente non esercita un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 ricompreso nell'elenco di cui all' Appendice B dell'Avviso
7	243	AURAN SRL CON SOCIO UNICO	Non Ammissibile a valutazione	ai sensi dell'art. 11 lettera e) dell'Avviso per aver riscontrato la mancanza di almeno uno dei requisiti previsti dal bando, nello specifico il proponente, relativamente al CODICE ATECO per il quale ha presentato domanda, non risulta attivo ed operante al momento della presentazione dell'istanza di agevolazione

AREA INTERNA VALLO DI DIANO ALLEGATO A) GRADUATORIA DELLE ISTANZE AMMISSIBILI								
N.	Prot/ID	DENOMINAZIONE IMPRESA/PROPONENTE (PER IMPRESE COSTITUENDE)	TOTALE PUNTEGGIO	Esito Valutazione	Importo Ammissibile	% Coofinanziamento	Agevolazione massima concedibile	Importo finanziabile
1	127	VEGLIANTE GIANLUCA	93	Ammissibile a finanziamento	249.529,52 €	80,00%	199.623,62 €	199.623,62 €
2	79	BOTTA GIUSEPPE	92	Ammissibile a finanziamento	156.940,20 €	80,00%	125.552,16 €	125.552,16 €
3	184	TORITTO ANGELICA	80	Ammissibile a finanziamento	248.040,00 €	80,00%	198.432,00 €	198.432,00 €
4	47	PAVENTA ALESSANDRO	78	Ammissibile a finanziamento	62.750,00 €	80,00%	50.200,00 €	50.200,00 €
5	144	VOITO S.R.L.	75,21	Ammissibile a finanziamento	184.357,22 €	80,00%	147.485,78 €	147.485,78 €
6	186	CIORCIARI LORENZO	75	Ammissibile a finanziamento	151.135,29 €	80,00%	120.908,23 €	120.908,23 €
7	153	MATERA AMEDEO	74	Ammissibile a finanziamento	137.464,84 €	80,00%	109.971,87 €	109.971,87 €
8	58	SIERVO ANTONIETTA	72	Ammissibile a finanziamento	134.831,15 €	80,00%	107.864,92 €	107.864,92 €
9	130	LETTIERI ANTONIO	72	Ammissibile a finanziamento	167.476,23 €	80,00%	133.980,98 €	133.980,98 €
10	216	LA VECCHIA FABIO	72	Ammissibile a finanziamento	109.968,61 €	80,00%	87.974,89 €	25.980,44 €
BUDGET DISPONIBILE								1.220.000,00

11	97	DANIK DI FALZIA DANIELA & C. SAS	67	Ammissibile a finanziamento	121.688,51 €	80,00%	97.350,81 €	-
12	204	ARTEM S.R.L.	67	Ammissibile a finanziamento	111.888,88 €	80,00%	89.511,10 €	-
13	148	WEBCO di GIUSEPPE COIRO	66,35	Ammissibile a finanziamento	59.800,00 €	80,00%	47.840,00 €	-
14	98	ROMANTICA DI CANDIA PAOLO SRL	65	Ammissibile a finanziamento	65.250,00 €	80,00%	52.200,00 €	-
15	232	CASILLO INGEGNERIA	65	Ammissibile a finanziamento	245.822,00 €	80,00%	196.657,60 €	-
16	238	DI BRIENZA CARMELINDA	65	Ammissibile a finanziamento	79.230,00 €	80,00%	63.384,00 €	-
17	80	VUOLO MYRIAM	64	Ammissibile a finanziamento	249.988,60 €	80,00%	199.990,88 €	-
18	171	TRANSFER SRL	63,01	Ammissibile a finanziamento	169.016,73 €	80,00%	135.213,38 €	-
19	52	ITER TOUR S.R.L.S.	62,33	Ammissibile a finanziamento	70.000,00 €	80,00%	56.000,00 €	-
20	181	CANTELM I ENDINI	62	Ammissibile a finanziamento	85.646,86 €	80,00%	68.517,49 €	-
21	211	MASTER TRIP srl	62	Ammissibile a finanziamento	104.350,00 €	80,00%	83.480,00 €	-
22	230	SLASHTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE	62	Ammissibile a finanziamento	143.234,67 €	80,00%	114.587,74 €	-
23	165	SOCIETA' AGRICOLA CARIVA S.N.C. DI CAPPA ANTONELLA E VASSALLO ROSANGELA	61,98	Ammissibile a finanziamento	52.402,00 €	80,00%	41.921,60 €	-
24	87	Wind HUB	60,96	Ammissibile a finanziamento	245.070,00 €	80,00%	196.056,00 €	-
25	100	GARONE DANIELE	57	Ammissibile a finanziamento	77.150,68 €	80,00%	61.720,54 €	-
26	218	PELLEGRINO S.A.S. DI PELLEGRINO GIUSEPPINA E C.	57	Ammissibile a finanziamento	36.743,00 €	80,00%	29.394,40 €	-
27	182	PETRIZZO VINCENZO	55	Ammissibile a finanziamento	183.292,00 €	80,00%	146.633,60 €	-
28	160	DE ROSA FRANCO	54,92	Ammissibile a finanziamento	67.650,25 €	80,00%	54.120,20 €	-
29	189	CIOFFI SQUITIERI ERMINIO	54	Ammissibile a finanziamento	46.686,07 €	80,00%	37.348,86 €	-
30	200	ARCHEOARTE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	53,51	Ammissibile a finanziamento	34.900,00 €	80,00%	27.920,00 €	-
31	70	SCARAMUZZO ALFONSO	52	Ammissibile a finanziamento	58.775,95 €	80,00%	47.020,76 €	-
32	207	Cestaro RENATO	52	Ammissibile a finanziamento	104.027,41 €	80,00%	83.221,93 €	-
33	209	CULTURA IMMERSIVA	52	Ammissibile a finanziamento	31.650,00 €	80,00%	25.320,00 €	-
34	236	CHIRICHELLA GIUSEPPE	52	Ammissibile a finanziamento	38.471,00 €	80,00%	30.776,80 €	-
35	229	LAVEGLIA ELENA	51,08	Ammissibile a finanziamento	135.370,00 €	80,00%	108.296,00 €	-
36	233	LABORATORI DIGITALI DI CESTARO NICOLA	50,04	Ammissibile a finanziamento	43.864,99 €	80,00%	35.091,99 €	-
37	104	GLOBALFORM S.R.L.	50	Ammissibile a finanziamento	208.100,00 €	80,00%	166.480,00 €	-

AREA INTERNA VALLO DI DIANO

ALLEGATO B) ISTANZE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

N.	ID	DENOMINAZIONE IMPRESA/PROPONENTE (PER IMPRESE COSTITUENDE)	Totale	Esito Valutazione
1	185	MIKY VIAGGI DI PETRAZZUOLO ENIO	48,29	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
2	152	TIERNO TERESA	45	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
3	82	CAMELLA MAURO	43,26	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
4	128	RICCIO GIUSEPPINA	42,91	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
5	242	MASTRI FORNAI	42,69	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
6	131	T.P.L. SERVIZI S.R.L.	42	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
7	222	MELE GIUSEPPE	40	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
8	234	ARTE DEL FERRO S.A.S. DI PAPARELLA FRANCO & C.	35,02	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
9	64	ABRAMO FELICETTA	33,06	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso
10	72	Arcaro ANNA PIA (PIZZI ANTONIO)	30	NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 50) rif. art. 13 dell'Avviso

AREA INTERNA VALLO DI DIANO

ALLEGATO C) ISTANZE NON AMMESSE A VALUTAZIONE DI MERITO

N.	ID	DENOMINAZIONE IMPRESA/PROPONENTE (PER IMPRESE COSTITUENDE)	Note	Motivazione
1	74	MOBIL WOOD SYSTEM DI DI BRIENZA PASQUALE LUIGI	Non Ammissibile a valutazione	ai sensi dell'art. 11 lettera e) dell'Avviso per aver riscontrato la mancanza di almeno uno dei requisiti previsti dal bando, nello specifico il proponente non esercita un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 ricompreso nell'elenco di cui all'Appendice B dell'Avviso
2	76	CIMINI PATRIZIA	Non Ammissibile a valutazione	ai sensi dell'art. 11 lettera e) dell'Avviso per aver riscontrato la mancanza di almeno uno dei requisiti previsti dal bando, nello specifico il proponente non risulta attivo ed operante al momento della presentazione dell'istanza di agevolazione
3	39	LAROCCA PAMELA	Non Ammissibile a valutazione	ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso istanza incompleta/errata